SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 marzo 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 marzo 2025, n. **26**.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e princìpi generali

1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti dalla Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

Art. 2.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo *standard* uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera *c)* solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera *c)*, da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché da quelli definiti ai sensi della lettera *c)* anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

f) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera *c)*, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di *standard* innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

g) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera *d)* con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

h) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera *c)* del presente comma, nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a *standard* di qualità elevati;
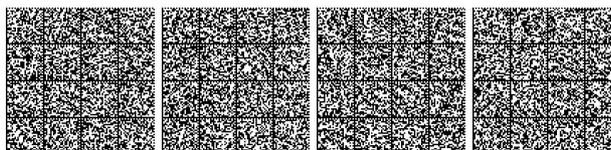
m) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di *tutor*, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

n) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera *c)* del presente comma;

o) promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere *h)*, *m)* e *n)* del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere *f)* e *g)* del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere *n)* e *o)* del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3.

Modifiche di coordinamento

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 915):

Presentato dal Sen. Carmela BUCALO (FdI) e altri, in data 19 ottobre 2023.

Assegnato alla 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 17 novembre 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 22 dicembre 2023; l'11, il 24, il 30 e il 31 gennaio 2024; il 7, il 13 e il 22 febbraio 2024; il 13 marzo 2024; il 24 aprile 2024; il 15 e il 22 maggio 2024; il 31 luglio 2024; il 5 agosto 2024; l'11 e il 18 settembre 2024; il 9 e il 16 ottobre 2024.

Esaminato in Aula il 26 novembre 2024 e approvato il 27 novembre 2024.
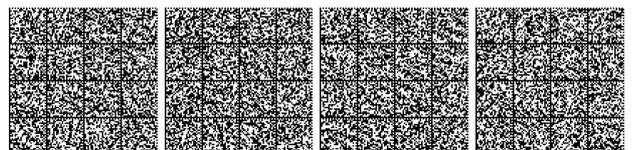
Camera dei deputati (atto n. 2149):

Assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) in sede referente il 2 dicembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea), e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'11 dicembre 2024; l'11 e il 17 febbraio 2025; il 4 marzo 2025.

Esaminato in Aula il 4 marzo 2025 e approvato, definitivamente, l'11 marzo 2025.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947:

«Art. 3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».

«Art. 32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 34. — La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti agli articoli 32 e 34 della Costituzione, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993:

«Art. 5 *(Università)*. — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti in itinere con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente, al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso Fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10.

11.

12.

13.

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in lire 300.000.

15.

16.

17.

18.

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20.

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo daldecreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo daldecreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su Fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Si riporta l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303:

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-*bis*) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento.

Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

1-*bis*. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere com-

plessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.
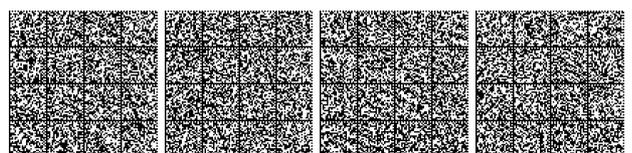
4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.

6-*bis*. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni.

8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

8-*bis*. Le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

12-*bis*. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma 12-*quater*, sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21.

Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera *a)* del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva.

12-*ter*. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-*bis*, si provvede ai sensi del comma 13.

12-*quater*. Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera *f)*, adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.».

Note all'art. 3:

— La legge 2 agosto 1999, n. 264, recante: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari.», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1999.

25G00034
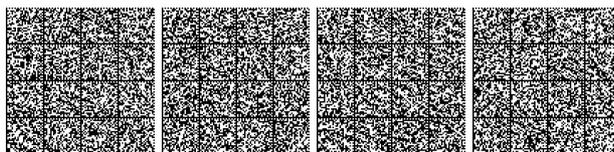
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Sospirolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sospirolo (Belluno);

Considerato altresì che, in data 4 novembre 2024, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sospirolo (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sospirolo (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Mario De Bon.

Il citato amministratore, in data 4 novembre 2024, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sospirolo (Belluno).

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Contigliano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Contigliano (Rieti);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Contigliano (Rieti) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lorella Gallone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Contigliano (Rieti), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 gennaio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rieti, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 gennaio 2025.
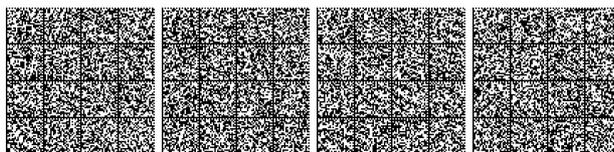
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento invita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Contigliano (Rieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lorella Gallone, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Rieti.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Bisegna e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bisegna (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Federico Izzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 11 dicembre 2024, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto dell'Aquila, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 dicembre 2024.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bisegna (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Federico Izzi, Viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila.

Roma, 7 febbraio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A01446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2025.

Composizione del Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *i)*, che prevede che «il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione può disporre la costituzione di gruppi di studio e di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
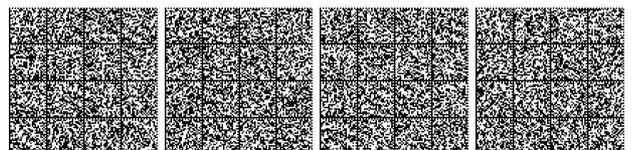
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri senatore Alessio Butti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, che ha conferito al Ministro dott. Andrea Abodi l'incarico per lo sport e i giovani;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che ha conferito al Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, la delega di funzioni, tra l'altro, in materia di anniversari di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 15 maggio 2024 al n. 1457, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ed in particolare:

l'art. 1, comma 616, ai sensi del quale la Repubblica, nell'ambito delle sue finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della nazione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della morte, che cade nell'anno 2027;

l'art. 1, comma 618, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del comitato e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

Sentita l'autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2024, che ha istituito il «Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta», di seguito Comitato nazionale, con il presente decreto è definita la composizione e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso.

2. Sono organi del Comitato nazionale;

a) il comitato esecutivo;

b) il consiglio scientifico.

3. Con successivo decreto, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale nomina i membri e Il segretario generale del Comitato nazionale, con compiti di organizzazione, gestione, tesoreria e coordinamento delle attività. Il segretario generale ha diritto di voto sui punti iscritti all'ordine del giorno del comitato esecutivo.

4. Costituisce causa di decadenza automatica dalle funzioni di componente del comitato esecutivo o del consiglio scientifico l'emissione a suo carico di una sentenza che disponga l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento ovvero una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi. Resta fermo il potere del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale di disporre la decadenza dalle funzioni dei componenti che si rendano autori di condotte che vengano accertate come contrarie all'interesse istituzionale del Comitato nazionale.

Art. 2.

1. Il comitato esecutivo è composto da:

a) un rappresentante individuato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante designato dal Ministro della cultura;

c) un rappresentante designato dall'autorità politica delegata in materia di anniversari nazionali;

d) un rappresentante designato dal presidente della Regione Lombardia o da un suo delegato;
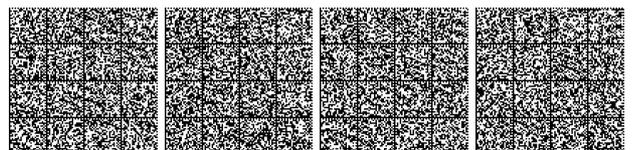
e) due esponenti del mondo della cultura e della ricerca individuati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, in relazione alla vita e alle opere e all'attualità del pensiero di Alessandro Volta.

2. Il comitato esecutivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione ad eccezione di quelli riservati al consiglio scientifico.

Art. 3.

1. Il consiglio scientifico è composto da:

a) un rappresentante designato dal presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei;

b) un rappresentante designato dal presidente del Museo della scienza e tecnica di Milano;

c) un rappresentante designato dal rettore dell'Università degli studi di Pavia;

d) un rappresentante designato dal rettore dell'Università degli studi dell'Insubria;

e) il presidente della Fondazione Alessandro Volta o un suo delegato;

f) due insigni scienziati internazionali esperti nelle materie di interesse di Alessandro Volta;

g) un esponente del mondo della cultura e della ricerca individuato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e della trasformazione digitale, in relazione alla vita e alle opere e all'attualità del pensiero di Alessandro Volta.

2. Il consiglio scientifico elabora proposte e promuove studi e documenti che possano contribuire al corretto conseguimento dei fini istituzionali; esprime pareri non vincolanti in materia di programmazione delle attività del comitato esecutivo.

Art. 4.

Il Comitato nazionale, ai sensi della legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 621, ha sede presso il Dipartimento per la trasformazione digitale ed è sottoposto alla sua vigilanza ai sensi del comma 620 del medesimo articolo.

Art. 5.

1. Le riunioni del comitato esecutivo e del consiglio scientifico possono svolgersi con la presenza fisica dei componenti o mediante collegamento telematico ovvero in forma mista, purché con modalità idonee ad assicurare l'accertamento dell'identità del partecipante e la facoltà di intervento nelle discussioni e sono fatte constatare in apposito verbale.

2. Il Comitato nazionale e il segretario generale si avvalgono del supporto della Struttura di missione anniversari nazionale ed eventi sportivi nazionali ed internazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Art. 6.

1. Il presidente del comitato esecutivo o suo delegato ne coordina i lavori, cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita le altre attribuzioni connesse con i compiti istituzionali, provvedendo anche alla rendicontazione alla struttura vigilante di cui all'art. 4.

2. Il voto del presidente del comitato esecutivo, in caso di parità, vale doppio.

3. il presidente del comitato esecutivo o un suo delegato convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno.

Art. 7.

Il comitato esecutivo può adottare regolamenti di organizzazione necessari al suo funzionamento ed alla gestione delle risorse assegnate, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza e della normativa vigente, per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 8.

1. Il comitato esecutivo ha il compito di approvare, previo parere non vincolante e/o proposta del consiglio scientifico, un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta ed all'attualità del suo pensiero.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono attribuiti al comitato esecutivo i seguenti compiti:

a) la definizione dei principi, degli indirizzi generali e degli obiettivi della programmazione;

b) la definizione del complesso dei programmi, iniziative e interventi individuati per rappresentare i valori e il significato profondo della personalità di Alessandro Volta. Tali attività possono comprendere:

le eventuali attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

le attività editoriali, formative, espositive, congressuali e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche;

i progetti e le sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgarle e comunicarle in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali;

la trasmissione dell'eredità scientifica di Alessandro Volta alle giovani generazioni ai fini del progresso;

c) la definizione delle strategie per promuovere, in particolar modo nei confronti dei giovani, i valori e il significato profondo della figura di Alessandro Volta, in ottica di maggiore consapevolezza e valorizzazione della storia nazionale.

3. La proposta di programma di cui al comma 1 e le sue eventuali successive modificazioni e integrazioni sono sottoposte all'approvazione preventiva del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale.

Art. 9.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 8, le risorse rese disponibili sono trasferite su apposito conto corrente bancario all'uopo istituito ed intestato al Comitato nazionale.

2. L'attività di gestione dei flussi finanziari connessi alle spese da sostenere è posta in capo al presidente, che avrà titolo ad operare i conseguenti movimenti sul conto corrente di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5.

3. Le ulteriori risorse di cui all'art. 1, comma 618, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono gestite dal comitato esecutivo nel rispetto delle finalità della norma e degli eventuali vincoli di destinazione concordati con i finanziatori.

4. Il comitato esecutivo è tenuto a redigere il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio finanziario di riferimento, comprensivo dei relativi documenti giustificativi, da trasmettere alla struttura vigilante di cui all'art. 4, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del relativo esercizio finanziario.

Art. 10.

1. Ai componenti del comitato esecutivo e del consiglio scientifico ed al segretario generale non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 11.

1. Il Comitato nazionale, ovvero le proprie articolazioni, si scioglie:

a) per il decorso del termine stabilito dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 622;

b) per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla norma o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirli;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, lo scioglimento è disposto con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale.

Art. 12.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 39 e seguenti del codice civile.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti istituzionali.

Roma, 30 gennaio 2025

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
BUTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 618

25A01617

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 marzo 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerata la nota n. 89700 del 20 febbraio 2025 della Regione Veneto, assunta a protocollo n. 92460 del 27 febbraio 2025, contenente elementi integrativi a fondamento della richiesta, in risposta alla nota n. 56040 del 7 febbraio 2024 di questo Ministero;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 841 del 16 luglio 2024, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024 nella Città metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sotto-indicata città metropolitana e delle sotto-indicate province per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Città metropolitana di Venezia:

piogge persistenti dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso D'Artico, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mirano, Mira, Musile di Piave, Noale, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto D'Altino, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Torre di Mosto, Venezia;

Provincia di Padova:

piogge persistenti dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Abano Terme, Anguillara Veneta, Agna, Baone, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgoricco, Borgo Veneto, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Loreggia, Lozzo Atestino, Maserà, Masi, Massanzago, Megliadino San Vitale, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piombino Dese, Pontelongo, Pozzonovo, Padova, Piazzola sul Brenta, Ponte San Nicolò, San Giorgio in Bosco, San Giorgio delle Pertiche, Santa Caterina D'Este, Santa Giustina in Colle, Sant'Elena, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Teolo, Tombolo, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Villa del Conte, Villa Estense, Villanova di Camposampiero, Villafranca Padovana, Vigonza;

Provincia di Rovigo:

piogge persistenti dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Badia Polesine;

Provincia di Treviso:

piogge persistenti dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Altivole, Asolo, Castello di Godego, Castelfranco, Cavaso, Cessalto, Chiarano, Fonte, Mogliano Veneto, Monastier, Oderzo, Resana, Riese, Roncade, San Biagio di Callalta, Valdobbiadene, Vidor;

Provincia di Verona:

piogge persistenti dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Albaredo D'Adige, Arcole, Bevilacqua, Caldiero, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Gazzo Veronese, Illasi, Isola Rizza, Lavagno, Legnago, Mezzane, Minerbe, Montecchia di Crosara, Monteforte, Pressana, Roncà, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Soave, Sorgà, Terrazzo, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vigasio, Zimella;

Provincia di Vicenza:

piogge persistenti dal 15 maggio 2024 al 31 maggio 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Agugliaro, Albettone, Arzignano, Barbarano Mossano, Bassano del Grappa, Brendola, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Grisignano di Zocco, Longare, Marano Vicentino, Marostica, Montegalda, Montecchio Maggiore, Monticello Conte Otto, Mussolente, Nanto, Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Orgiano, Santorso, San Vito di Leguzzano, Trissino, Val Liona, Vicenza, Villaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

25A01620

DECRETO 10 marzo 2025.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 21 giugno 2024 al 26 giugno 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Considerata la nota n. 89700 del 20 febbraio 2025 della Regione Veneto, assunta a protocollo n. 92460 del 27 febbraio 2025, contenente elementi integrativi a fondamento della richiesta, in risposta alla nota n. 56040 del 7 febbraio 2024 di questo Ministero;

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n. 1083 del 17 settembre 2024, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 21 giugno 2024 al 26 giugno 2024 nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle opere di bonifica;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Padova:

piogge alluvionali dal 21 giugno 2024 al 26 giugno 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Barbona;

Provincia di Rovigo:

piogge alluvionali dal 21 giugno 2024 al 26 giugno 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei Comuni di Adria, Arquà Polesine, Badia Polesine, Canaro, Canda, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, San Bellino, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

Provincia di Treviso:

piogge alluvionali dal 21 giugno 2024 al 26 giugno 2024;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

25A01621

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modifiche, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020, con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.911 milioni di euro ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 14 marzo 2025 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 13 marzo 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.
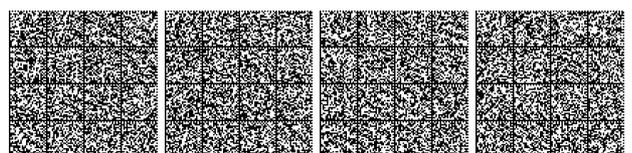
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile – derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto – e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la Rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
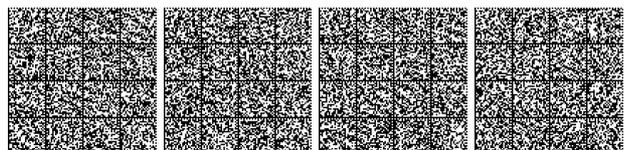
Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la Rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 marzo 2025. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026 o a quelli corrispondenti per il medesimo anno.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 marzo 2025.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.
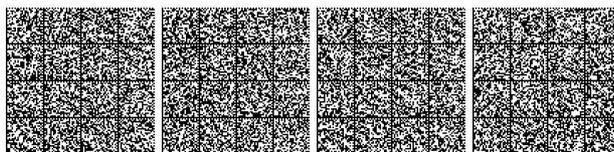
Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato – espresso con arrotondamento al terzo decimale – corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A01688

DECRETO 13 marzo 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali («BTP *Green*») 4,00%, con godimento 13 aprile 2023 e scadenza 30 ottobre 2031, quarta e quinta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima) e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del Tesoro può procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «*Green Bond*» di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 160 del 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requi-

siti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020»), ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti *Green*, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;

Visto l'art. 1, comma 93 della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei *Green Bonds*, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94 della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare come «*green*» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto Comitato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 2020, in cui sono disciplinate le «Modalità di funzionamento del Comitato interministeriale per il monitoraggio e la pubblicazione delle informazioni necessarie ai fini dell'emissione dei titoli di Stato *Green*», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», ed in particolare l'art. 2, rubricato «Competenze», il quale al comma 1 prevede che «Il Comitato opera con l'obiettivo di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di ottenere puntualmente ed inderogabilmente tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di Stato *Green*»;

Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato *Green* pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito *Green Bond Framework*), redatto in conformità ai «*Green Bond Principles* (GBP)» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilità, nonché le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonché la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;

Vista la *Second Party Opinion* di febbraio 2021, valutazione indipendente rilasciata da Vigeo Eiris SAS (V.E) ai sensi della Sezione 6 del suindicato *Green Bond Framework* rubricata «Valutazione indipendente del quadro di riferimento dei titoli di Stato *Green*» e pubblicata in data 25 febbraio 2021, che certifica *ex ante* la coerenza dell'approccio utilizzato nel *Green Bond Framework* con gli obiettivi ambientali perseguiti della Repubblica italiana, nonché la conformità dello stesso ai *Green Bond Principles* elaborati dall'ICMA;

Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione è destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla
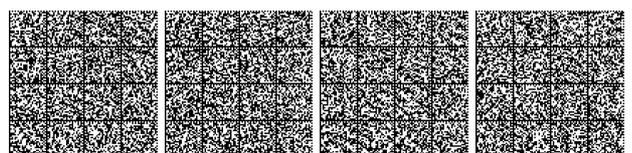
protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive modifiche, nonché a quanto indicato nel *Green Bond Framework*;

Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il periodo considerato è rappresentato dal quadriennio comprensivo dell'anno in corso e dei tre anni precedenti, con il peso relativo maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del 2024 e 2025, con una distribuzione indicativa di seguito illustrata:

2022: 0% - 1%;

2023: 0% - 5%;

2024: 27% - 37%;

2025: 55% - 65%;

Considerato che il bacino di spese ammissibili è costruito in maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui è possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2025;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 marzo 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.911 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 4 aprile 2023 e 13 marzo 2024 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre *tranche* dei buoni poliennali del Tesoro *Green* («BTP *Green*») 4,00% con godimento 13 aprile 2023 e scadenza 30 ottobre 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta *tranche* di buoni del Tesoro poliennali *Green* 4,00% con godimento 13 aprile 2023 e scadenza 30 ottobre 2031;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quarta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali del Tesoro («BTP *Green*») 4,00%, avente godimento 13 aprile 2023 e scadenza 30 ottobre 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralità posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 marzo 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quinta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 marzo 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centotrentotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 marzo 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,00% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Art. 7.

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese *green* statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla Sezione 4 del *Green Bond Framework*. Inoltre, le spese *green* finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali così come delineati dalla Tassonomia europea basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attività sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nello stesso *Green Bond Framework*.

In particolare, i proventi raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2022 al 2025 con il peso relativo maggiormente concentrato sulle spese sostenute nel corso del 2024 e 2025. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto *Green Bond Framework*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A01697

DECRETO 13 marzo 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,45%, con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033, ventunesima e ventiduesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 marzo 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.911 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio, 9 marzo, 11 luglio e 10 novembre 2017, 12 marzo, 10 maggio, 11 luglio e 11 ottobre 2018, 22 luglio 2020 ed emissione MTS con regolamento 12 ottobre 2020, il decreto in data 18 novembre 2022, come rettificato dal decreto del 21 novembre 2022, relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operatività pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), nonché quello in data 28 novembre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venti *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventunesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una ventunesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,45% con godimento 1° settembre 2016 e scadenza 1° settembre 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime diciassette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 marzo 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della ventiduesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 marzo 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sedici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 marzo 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, articolo 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
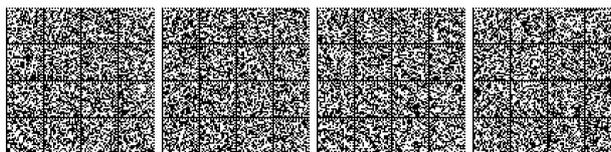
Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A01698

DECRETO 13 marzo 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,30%, con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054, quinta e sesta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 marzo 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 43.911 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 10 settembre, 23 ottobre e 12 dicembre 2024, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,30% con godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 4,30%, avente godimento 17 settembre 2024 e scadenza 1° ottobre 2054. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,30%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 marzo 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,350% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 14 marzo 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centosessantasette giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 marzo 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,30% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2054 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A01699

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2024.

Proroga del termine di cui all'articolo 6 del decreto 14 maggio 2021, recante «Esecuzione dello *screening* nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto l'art. 25-*sexies* del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, rubricato «*Screening* nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV», introdotto dall'art. 1, comma 1 della legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2021 recante «Esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» di attuazione di quanto previsto dal sopra citato art. 25-*sexies*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 dell'8 luglio 2021;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2021 che prevede che l'attività di *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV in via sperimentale «dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2022»;

Visto il decreto interministeriale del 29 dicembre 2023 recante «Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto 14 maggio 2021, recante esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» che ha prorogato il termine dello *screening* al 31 dicembre 2024 a causa dei ritardi nell'organizzazione e gestione dello *screening* accumulati in seguito alla emergenza pandemica COVID-19;

Considerato che nel 2016, la Strategia globale per il settore sanitario (*Global Health Sector Strategy,* GHSS) dell'OMS per l'epatite virale, adottata da tutti i membri, ha richiesto l'eliminazione dell'epatite virale come principale minaccia per la salute pubblica entro il 2030 (ossia una riduzione del 90% dell'incidenza e del 65% della mortalità);

Vista la settantacinquesima Assemblea mondiale della salute che ha approvato una GHSS 2022-2030 per HIV, epatite e malattie sessualmente trasmesse, in cui si ribadisce come *target* 2030 per l'epatite C una riduzione dell'80% delle nuove infezioni e una riduzione del 65% della mortalità correlata, oltreché una riduzione del 90% delle infezioni diagnosticate e, di queste, l'80% curate;

Considerato che lo *screening* rappresenta l'unico strumento, documentato costo-efficace, in grado di raggiungere l'obiettivo di eliminazione dell'epatite C nel nostro Paese ed è essenziale attuare campagne di *screening* che raggiungano gran parte della popolazione;

Preso atto che al 31 dicembre 2023 solo 14 Regioni risultano aver avviato lo *screening* sulla popolazione generale 1969-89, e che per tutte e tre le popolazioni *target* dello *screening*, estensione e copertura dello *screening* risultano ancora insoddisfacenti e, in particolare per la popolazione generale 1969-89, molto lontani dal raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di *screening* gratuito nazionale;

Considerato che l'attuale termine fissato al 31 dicembre 2024 appare inadeguato per garantire l'implementazione dello *screening* in tutto il territorio nazionale e per consentire, alle Regioni già attive, lo svolgimento delle attività necessarie a garantire la massima estensione del programma, elemento di efficienza e di equità di accesso per tutta la popolazione;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad un'ulteriore proroga del termine di conclusione dello *screening* in parola;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 25-*sexies*, comma 2 del citato decreto-legge del 30 dicembre 2019 n. 162, introdotto in sede di conversione dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni riportate in premessa, il termine per la conclusione dell'attività di sperimentazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2021 recante «Esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV», prorogato con il decreto 29 dicembre 2023 recante «Proroga del termine di cui all'art. 6 del decreto 14 maggio 2021, recante esecuzione dello *screening* nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV», è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2025.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 201

25A01622
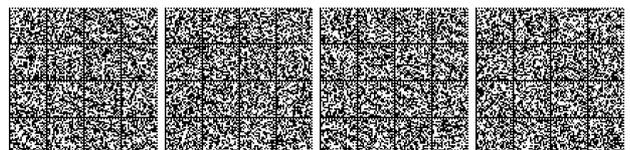
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 31 gennaio 2025.

Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024. (Ordinanza n. 223).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare l'art. 45 che nella formulazione originaria prevedeva testualmente:

«1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2»;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» (c.d. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici), che all'art. 16 prevede alcune modifiche in tema di incentivi tecnici e, in particolare, ai commi 2 e 4 del richiamato art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come riformulato ed integrato dalla novella contenuta nel richiamato decreto legislativo n. 209 del 2024:

«1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'art. 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.»;

Richiamati:

l'art. 81 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che introduce tra le attività tecniche incentivabili a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, come

disciplinate dall'allegato II.1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 in coda allo stesso le funzioni di coordinamento dei flussi informativi;

l'art. 92 del decreto legislativo n. 209 del 2024 che interviene sull'art. 32 dell'allegato II.14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l'erogazione di incentivi per le funzioni tecniche; ampliando altresì la possibilità di incentivare le forniture indipendentemente dall'importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un'elevata competenza tecnica o componenti innovative;

Considerato che la novella di cui sopra reca una disciplina relativa a profili di dettaglio, anche allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, e confermando la finalità di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni;

Ritenuto procedere a recepire la novella legislativa nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma;

Preso atto che il decreto legislativo n. 209 del 2024 è entrato in vigore il 31 dicembre 2024;

Visto il richiamato decreto-legge n. 189 del 2016 con particolare riferimento a:

l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II Capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

l'art. 2, comma 2, in forza del quale il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

l'art. 50, comma 2, il quale prevede che «ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con ii territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»;

l'art. 50, comma 3, il quale stabilisce che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate: *a)* tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera e collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti; *b)* sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione; *c)* sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.»;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita ordinanza con cui disciplinare la costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così sostituito dall'entrata in vigore dell'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e la ripartizione delle relative risorse;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-*bis* del più volte citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del progetto, in deroga a quanto previsto dall'art. 157, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Vista l'ordinanza n. 57 del 4 luglio 2018, che adotta la disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56 e che regolamenta le modalità e i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie;

Richiamata l'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024, recante «Disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;

Confermato che, come già ritenuto con l'ordinanza n. 57 del 2018 e con l'ordinanza n. 178 del 2024, la previsione di cui all'art. 2-*bis*, comma 18, del decreto-legge n. 148 del 2017, si pone in termini di parziale specialità rispetto alla regola di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 in particolare nella parte in cui:

a) affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un'apposita ordinanza commissariale in luogo dei criteri di riparto che ogni amministrazione è tenuta ad approvare e sottoporre a contrattazione decentrata;
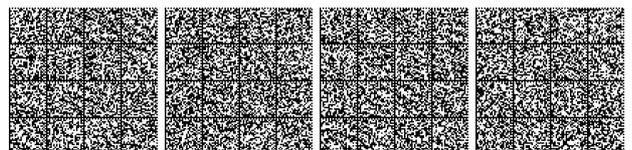
b) impone l'adozione dell'ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con finalità chiaramente speditive, giustificate dalla necessità di pervenire in tempi rapidi alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalla natura straordinaria della gestione commissariale la cui durata è fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018; conseguentemente la tempistica di adeguamento della disciplina a mezzo ordinanza non consente indugi;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-*bis* del più volte citato decreto-legge n. 189 del 2016, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del progetto;

Vista la nota del 13 dicembre 2017 prot. CGRTS n. 21708 con la quale il Commissario straordinario ha chiesto al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di esprimere il proprio avviso in ordine alla possibilità di procedere all'emanazione di un'ordinanza che istituisse il fondo di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, e che regolasse la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;

Vista la nota del 29 gennaio 2018 prot. n. 291, assunta al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0001454-A-02/02/2018, con la quale il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha ritenuto di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dal Commissario straordinario;

Ritenuto che occorre procedere - alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2024 e dell'esperienza pratica discendente dall'attuazione della vigente disciplina in materia - con la modifica ed integrazione della disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; e quindi alla emanazione di una nuova ordinanza che sostituisca la disciplina oggi contenuta nell'ordinanza n. 178 del 2024;

Dato atto che il fondo di cui all'ordinanza n. 57 del 2018 permane fino a pagamento delle risorse ed esaurimento delle economie sui singoli quadri economici delle gare;

Dato atto che la presente ordinanza opera in continuità rispetto alla disciplina contenuta nell'ordinanza n. 178 del 2024 e quindi si applica esclusivamente alle procedure di gara per le quali non sia ancora stato definito il riparto degli incentivi per funzioni tecniche, ovvero alle fasi delle singole procedure per le quali non sia ancora stato definitivo il riparto degli incentivi per funzioni tecniche, come di seguito meglio disciplinato;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Rilevata l'urgenza di provvedere in considerazione che l'introduzione di questa disciplina rappresenta un adeguamento alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024 con efficacia immediata a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* avvenuta in data 31 dicembre 2024;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 29 gennaio 2025;

Dispone:

Art. 1.

Funzioni tecniche

1. La presente ordinanza è emanata ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché della costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le sole risorse di cui all'art. 45, comma 5 del decreto legislativo n. 36 del 2023, come integrato e modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. Gli oneri per le attività tecniche di cui sopra, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dalla presente ordinanza nonché, per le parti compatibili o espressamente richiamate, dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dal relativo allegato I.10, come integrati e modificati dall'art. 16 del decreto legislativo n. 209 del 2024; ai sensi dell'art. 45, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023 la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventua-

li ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi articoli 8 e seguenti.
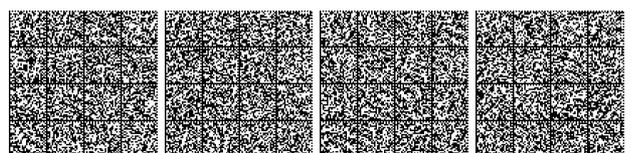
4. L'importo di cui al comma precedente, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 al decreto legislativo n. 36/2023, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui alla presente ordinanza.

6. Nel riparto confluiscono anche le risorse finanziarie relative ad affidamenti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'affidamento.

7. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2.

Destinatari

1. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 del precedente art. 1, è destinato nella misura dell'ottanta per cento dell'importo così determinato, al personale in servizio, anche non di ruolo, del comparto o della dirigenza, assegnato alla struttura centrale del Commissario straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui alla presente ordinanza, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del precedente art. 1.

2. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie rimane nella disponibilità, per gli interventi di rispettiva competenza, del Commissario straordinario per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato, o dei Vice Commissari per le necessità degli Uffici speciali per la ricostruzione e del personale ad essi assegnati, o qualora preventivamente autorizzati dal Commissario straordinario, dei soggetti aggregatori regionali e del personale loro assegnato e confluisce nel fondo costituito a norma delle disposizioni che seguono. Le necessità di cui al presente comma includono il personale anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali. Le risorse potranno essere utilizzate dal Commissario straordinario, in base alla propria programmazione, per organizzare corsi di formazione volti all'incremento delle competenze digitali di tutti i dipendenti delle stazioni appaltanti, oltre che a copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale destinatario degli incentivi tecnici. In questo ultimo caso, la stazione appaltante destinataria delle spese di copertura assicurativa dovrà comprovare che il costo delle polizze non possa essere sostenuto dalla stazione appaltante con le risorse rientranti nell'ottanta percento di cui al precedente comma 1, e che sia stato rilasciato preventivamente formale nulla osta da parte del Commissario straordinario.

3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

4. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del decreto legislativo n. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3.

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione ogni ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile/dirigente di settore), la struttura tecnico amministrativa o «gruppo di lavoro» destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna delle unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

4. Le unità di personale indicate nel provvedimento possono assumere la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti in qualità di responsabili di fase, secondo l'organizzazione, demandata ad ogni soggetto attuatore, l'inquadramento posseduto e le attività assegnate.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità connessa alla specifica prestazione svolta
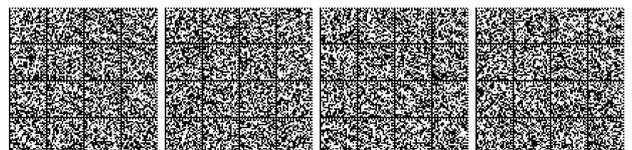
ed al contributo apportato da ciascuna unità di personale coinvolta secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi articoli 8 e seguenti, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4.

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal decreto legislativo n. 36/2023, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma verrà utilizzato al fine di incrementare le risorse di cui al successivo art. 7, con priorità per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali.

Art. 5.

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente ordinanza:

a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e relativi allegati, come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 209/2024;

c. i contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 36/2023, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 del medesimo decreto legislativo);

d. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente).

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'amministrazione, con proprio provvedimento e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.

3. Nei casi di cui al presente articolo, l'incentivazione di cui alla presente ordinanza non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6.

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dalla presente ordinanza ma, comunque, in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo previsto dal precedente art. 1, comma 3.

2. La quota è assegnata sulla base di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta nella quale verranno indicate le attività incentivabili tra quelle elencate nei successivi articoli 10 e 12.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

4. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali, è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 7.

Quota del 20 per cento. Fondo per l'innovazione

1. La quota di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza è incrementata:

dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di ciascuna unità di personale di cui all'art. 4, comma 1, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 4, comma 2;

dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali;
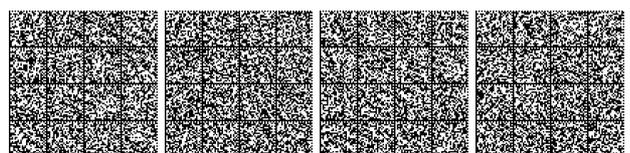
dalla quota parte di prestazioni non svolte dal personale interno in quanto affidate a personale esterno all'ente, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali;

dalla quota parte dell'incentivo decurtata ai sensi dell'art. 17, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli o la gestione dei cantieri;

strutture, impianti o attrezzature tecnologici e/o informatici.

3. Le risorse di cui al primo comma saranno in ogni caso utilizzate per:

attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;

la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e amministrative;

a copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle amministrazioni statali, delle agenzie nazionali o delle società pubbliche, delle regioni e degli enti locali, qualora non dovesse risultare sufficiente la quota dell'ottanta per cento di cui all'art. 2, comma 1 della presente ordinanza.

4. L'utilizzo della quota di cui all'art. 2, comma 2 della presente ordinanza è svincolato dalle modalità di liquidazione degli incentivi di cui al successivo art. 19; le somme sono immediatamente disponibili per le finalità di cui ai commi precedenti in esito alla stipula del contratto.

Art. 8.

Graduazione della misura incentivante - Lavori

1. La percentuale massima del 2% di cui all'art. 1 della presente ordinanza è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a euro 2.000.000	2,00%
Per la quota eccedente euro 2.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice)	1,80%
Per la quota eccedente la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice) e fino a euro 20.000.000,00	1,50%
Per la quota eccedente euro 20.000.000,00	1,00%

Art. 9.

Disciplina delle varianti - Lavori

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del decreto legislativo n. 36/2023.

Art. 10.

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - Lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	12
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	12
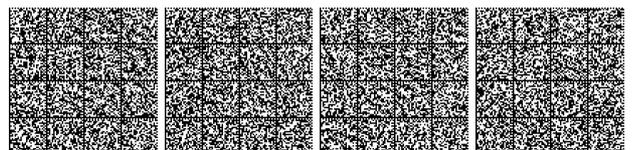
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (se non necessario da sommare al PFTE)	3
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	9
Predisposizione dei documenti di gara	4
Direzione dei lavori	10
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6
Regolare esecuzione (se non previsto da sommare alle attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico)	3
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	4
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla regolare esecuzione)	5
Coordinamento dei flussi informativi.	2

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sopra riportata, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.

4. Ogni precedente richiamo all'aliquota di cui al punto *b)* della Tabella A, al comma 2, dell'art. 4, dell'ordinanza commissariale n. 57 del 2018 deve intendersi riferito all'aliquota per l'attività tecnica «Verifica del progetto ai fini della sua validazione» di cui alla precedente tabella.

5. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla tabella di cui al comma 1 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui all' art. 45, comma. 1, decreto legislativo n. 36/2023. Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 1.

6. Qualora non risulti necessaria l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale la percentuale del 2% destinata Coordinamento dei flussi informativi viene automaticamente assegnata al RUP.

Art. 11.

Graduazione della misura incentivante - Servizi e forniture

1. La percentuale massima del 2% di cui all'art. 1 della presente ordinanza è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
Fino alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)* e *c)*, del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice)	2%
Per la quota eccedente la soglia di cui all'art. 14, comma 1, lettera *b)* e *c)*, del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice) e fino a euro 1.000.000,00	Dal 2% al 1,80%
Per la quota eccedente euro 1.000.000,00	1,70%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in una figura differente dal RUP, secondo le previsioni dell'art. 114, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'allegato II.14.

3. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla di cui al comma 1 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui all'art. 45, comma 1, decreto legislativo n. 36/2023. Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 4, lettera *b)* dell'art. 1.

Art. 12.

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - Servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile unico del progetto	28
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20

Redazione del progetto/Relazione descrittiva	20
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Verifica conformità	10
Coordinamento dei flussi informativi.	2

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sopra riportata, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.

4. La previsione del terzo comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

5. Qualora non risulti necessaria l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale la percentuale del 2% destinata coordinamento dei flussi informativi viene automaticamente assegnata al RUP.

Art. 13.

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;

b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;

c. della competenza e professionalità dimostrate;

d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 19.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza è escluso dall'incentivazione.

Art. 14.

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15.

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate a ciascuna unità di personale, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:

a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023);

b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del decreto legislativo n. 36/2023);

c) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del decreto legislativo n. 36/2023).

3. È fatto salvo eventuale diverso riparto adottato dalle stazioni appaltanti con proprio atto autonomo che disciplini gli abbattimenti in motivata differente misura.

Art. 16.

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo n. 36/2023, come modificato dal decreto legislativo n. 209/2024, è possibile includere nella ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Il dirigente apicale dell'ente, sentito il RUP, valuterà di volta in volta l'inserimento del personale con qualifica dirigenziale nei quadri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche con attribuzione delle relative quote di incentivo, ovvero l'assegnazione delle funzioni tecniche senza riconoscimento di incentivi.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate da personale dirigenziale, e lo stesso personale con profilo dirigenziale sia stato escluso dal riparto degli incentivi per funzioni tecniche, le relative quote di incentivo verranno riparametrate in maniera proporzionale tra le altre attività incentivate.

Art. 17.

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella «A».

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella «A».

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella «A».

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella «A».

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 50 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 50% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 50% dell'impost contrattuale	60%

6. Le percentuali di incentivo decurtate, verranno utilizzate per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale e, per l'eventuale parte eccedente, al fine di incrementare le risorse di cui all'art. 7.

Art. 18.

Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal dirigente o responsabile del servizio preposto secondo il rispettivo ordinamento, a ciascuna unità di personale che, per esperienza e professionalità, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime.

2. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le predette funzioni tecniche sono assegnate dal dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.

3. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.

4. Il Dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero il dirigente di settore presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata, nonché il dirigente del settore affari generali e interventi di ricostruzione del Commissario straordinario nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del progetto. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Art. 19.

Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. La liquidazione dell'incentivo può essere erogata per fasi secondo quanto stabilito con disciplina interna del soggetto attuatore.

2. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

il tipo di attività assegnata;

la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
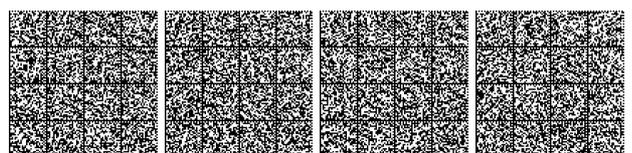
i tempi previsti e i tempi effettivi;

l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

3. La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dall'unità di personale direttamente interessata.

4. Le modalità di liquidazione previste dal presente articolo si applicano anche alle corrispondenti funzioni previste dalle stazioni appaltanti nel proprio regolamento.

Art. 20.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. La presente ordinanza si applica anche alle funzioni tecniche assegnate prima della sua entrata in vigore, per le quali non sia stato già individuato e ripartito l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi della normativa in vigore, purché a tale data:

a) in caso di affidamento di opere, non siano conclusi i relativi lavori, fatti salvi i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche come già stabiliti, nel caso in cui si siano concluse le procedure di scelta del contraente;

b) in caso di affidamento di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.

2. La presente ordinanza si applica, anche alle funzioni tecniche assegnate prima della sua entrata in vigore, per le quali non sia stato già individuato e ripartito l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi della normativa in vigore, ovvero per le fasi per le quali sia stato individuato e ripartito l'incentivo ma le relative attività di scelta del contraente non siano state avviate.

3. L'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, le disposizioni dell'ordinanza n. 178 del 2024 continuano ad applicarsi esclusivamente alle funzioni tecniche assegnate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 21.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli affidamenti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. È rimessa ad atto della competente direzione risorse umane la definizione in concreto delle risorse a disposizione ai sensi della presente ordinanza commissariale, ed il relativo riparto.

Art. 22.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 31 gennaio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 548

25A01618

ORDINANZA 31 gennaio 2025.

Disposizioni modificative del Testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022. (Ordinanza n. 224).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'art. 1, comma 673, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 47 del TURP (rubricato «Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici») che recita:

«1. Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 46 sono fruibili, per l'importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione, per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione»;

Considerata la necessità di precisare che gli incentivi di cui all'art. 46 siano fruibili per le delocalizzazioni, anche volontarie, non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e che non comportino trasformazione urbanistica del territorio;

Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso il comma 1 dell'art. 47 del TURP;

Visto, altresì, l'art. 92, comma 4, del TURP alla stregua del quale:

«Per gli edifici di cui all'art. 89, comma 1, lettera *a)* e *b)*, qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, è riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio un contributo pari all'80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione, e comunque entro un importo non superiore a 5.000 euro»;

Ritenuto equo - anche in considerazione del non elevato limite economico assoluto - di prevedere la possibilità di coprire l'integralità dei costi di trasloco, purché inferiore al suddetto limite di 5.000 euro;

Ritenuto di operare le modifiche di cui alla presente ordinanza anche nell'esercizio dei poteri di deroga alla normativa vigente secondo quanto stabilito dal richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella cabina di coordinamento del 29 gennaio 2025;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 47 del Testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 47, comma 1, del Testo unico della ricostruzione privata, dopo le parole «a ricostruzione in altro sito» sono inserite le seguenti:

«e per le delocalizzazioni, anche volontarie, non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e che non comportino trasformazione urbanistica del territorio».

Art. 2.

Modifiche all'art. 92 del Testo unico della ricostruzione privata

1. All'art. 92, comma 4, del Testo unico della ricostruzione privata, le parole da «pari all'80% dei costi sostenuti» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«non superiore a 5.000 euro a copertura dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione».

Art. 3.

Modifiche e integrazioni per novellazione del Testo unico della ricostruzione privata

1. Il Commissario straordinario è delegato a disporre le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli precedenti nel Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo la tecnica della novellazione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
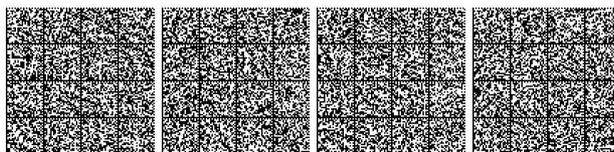
2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 448

25A01619

ORDINANZA 3 febbraio 2025.

Interventi nel Comune di Acquasanta Terme. (Ordinanza speciale n. 95).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della Struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista la proposta di programma straordinario di ricostruzione approvato dal Comune di Acquasanta con delibera consiliare n. 30 in data 11 settembre 2024 ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 107/2020;

Vista la proposta dall'amministrazione comunale di Acquasanta Terme, acquisita alla struttura commissariale mediante prot. n. CGRTS-0002567-A-24/01/2025, di immediata attivazione dei poteri speciali per gli interventi oggetto della presente ordinanza in ragione della loro particolare criticità e urgenza;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Acquasanta Terme, dall'USR Marche, e dalla struttura del *sub-Commissario*, come risultanti dalla relazione acquisita al protocollo della Struttura commissariale con il n. CGRTS-0002595-A-24/01/2025, allegata *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti in Comune di Acquasanta Terme, sia nel capoluogo, sia nelle relative frazioni, colpendo in particolare edifici pubblici e privati e le reti dei sottoservizi, rendendo necessari i seguenti interventi critici e urgenti, indicati con il relativo importo previsionale, per i seguenti motivi:

a) «Ampliamento infrastruttura *data center* regionale» mediante collocamento di quest'ultimo in un edificio di proprietà pubblica sito in territorio comunale con danni da sisma, per un importo stimato in euro 2.600.000,00: tale intervento consentirebbe di potenziare significativamente l'infrastruttura telematica che fa capo al Polo strategico Regione istituito con DGR 1489 del 2018, struttura dall'elevato profilo tecnico qualitativo, attestato da certificazioni ottenute da enti terzi, per l'erogazione di servizi ordinari e critici anche in caso di calamità naturali e la realizzazione di un punto d'eccellenza tecnologico che funga da volano e fattore di rilancio economico per le aree interne colpite dal sisma; e ciò entro la fine del 2026 - ai sensi dell'ordinanza n. 106 del 2024 - essendo connesso ai fondi PNC area sisma;

b) «Analisi dello stato di fatto e progettazione degli interventi di sistemazione dell'accessibilità e delle opere di urbanizzazione nella frazione di Tallacano», per un importo stimato in euro 100.000,00: tali interventi si pongono come critici e urgenti per procedere alla ricostruzione della frazione, oltre che prodromici sia alla ricostruzione pubblica sia a quella privata;

c) «Riparazione dei danni al Teatro Combattenti», per un importo stimato in euro 470.000,00; l'edificio sorge nei pressi del centro storico e prima degli eventi sismici era utilizzato come cinema-teatro comunale. La sua ricostruzione risulta critica e urgente per ricreare il tessuto sociale dell'abitato, di cui il Teatro costituiva punto di aggregazione e sviluppo della vita culturale locale;

d) «Analisi dello stato di fatto e progettazione di alcuni tratti della pubblica illuminazione interessati da danneggiamento diretto o indiretto del sisma in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme», per un importo stimato in euro 15.000,00: l'intervento è critico e urgente in quanto l'alimentazione è indispensabile per il ripristino di ordinarie condizioni di vita, nonché propedeutica alla successiva attività di ricostruzione sia pubblica che privata;

i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle strutture delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità delle singole strutture, sia di un ulteriore deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

il mancato ripristino dei sottoservizi, prioritari ed indispensabili per la riedificazione complessiva del territorio e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, impedisce di effettuare l'attività di ricostruzione del centro abitato e la cantierizzazione propedeutica alla realizzazione di interventi pubblici e privati;

la persistente inagibilità di edifici e infrastrutture come sopra menzionate crea una situazione di generale pericolosità per la sicurezza di persone e cose, ostacola il regolare svolgimento delle attività di ricostruzione e contribuisce ad aggravare sia lo spopolamento dell'area, impedendo alla popolazione di rientrare nell'abitato, sia la ripresa delle attività produttive e la conseguente normalizzazione della vita sociale, economica e culturale dei centri abitati;

al fine di consentire la ricostruzione e la ripresa sociale ed economica del Comune di Acquasanta Terme occorre porre in essere interventi di accelerazione e semplificazione dell'attuazione degli interventi necessari;

il coinvolgimento delle diverse frazioni del Comune di Acquasanta Terme rende necessario gestire la ricostruzione di tali infrastrutture in modo unitario e coordinato;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture interessate procedendo alla riparazione dei danni e al consolidamento sismico mediante interventi contestuali e coordinati;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di ricostruzione e realizzazione delle sopracitate strutture nel Comune di Acquasanta Terme;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Acquasanta Terme, come meglio dettagliati dall'Allegato *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che i suddetti interventi presentano un quadro economico per complessivi euro 3.185.000,00 calcolati in base a una stima presuntiva parametrica condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del *sub* Commissario;

Considerato che le predette somme ad oggi non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare l'importo complessivo di euro 3.185.000,00 a valere sulla presente ordinanza, sulla base delle valutazioni di cui sopra;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza, anche attraverso l'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente in favore del Commissario straordinario;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'Allegato *sub* 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di Acquasanta Terme la gestione diretta in oggetto in qualità di soggetto attuatore degli interventi *sub c)* e *d)* e all'USR Marche quella degli interventi *sub a)* e *b)*, in quanto rispettivamente dotati di un settore servizi tecnici dotato di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacità operativa ed esperienza per l'attuazione degli interventi rispettivamente indicati;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, altresì, necessario - sempre al fine di accelerazione delle procedure e delle attività di ricostruzione - rimettere al soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* Commissario, l'individuazione delle opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico, ambientali, *rating system* di livello nazionale o internazionale;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuta, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la necessità di evitare, anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica e, per l'effetto di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, comunque, di sottoporre in tali casi il contratto eventualmente stipulato alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti e che nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario avrà esclusivamente diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati medio tempore dal direttore dei lavori;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo deve essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Ritenuto di prevedere una maggiore flessibilità nella realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni anche attraverso appalti unitari suddivisi a loro volta in lotti prestazionali o funzionali;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Considerata la necessità di accelerare l'approvazione dei progetti, l'avvio della cantierizzazione degli interventi, nonché l'adattamento delle opere alle diverse realtà locali nell'ambito delle quali tali opere si inseriscono, occorre prevedere:

(a) modalità semplificate per le procedure di occupazione d'urgenza, espropriazione e asservimento *ex* decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

(b) modalità esemplificate di svolgimento delle conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

(c) la possibilità di applicare le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 quali linee guida non cogenti

(d) la possibilità di procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 (articoli 7 e 17) e alla legge 6 dicembre 1991 (art. 13 e titolo *III)* per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 27 gennaio 2025, è pari ad euro 1.301.636.152,10 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 1.322.750.112,76;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di avviare le procedure di realizzazione dei suddetti interventi per le criticità già rappresentante e nell'ottica del più generale principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento del 29 gennaio 20025;
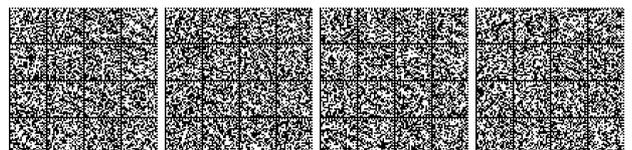
Dispone:

Art. 1.

Disposizioni relative alla ricostruzione del Comune di Acquasanta

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato il complesso unitario di interventi urgenti e di particolare criticità in Comune di Acquasanta Terme, come meglio descritti nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale:

a) «Ampliamento infrastruttura data center regionale», per un importo stimato di euro 2.600.000,00;

b) «Analisi dello stato di fatto e progettazione degli interventi di sistemazione dell'accessibilità e delle opere di urbanizzazione nella frazione di Tallacano», per un importo stimato di euro 100.000,00;

c) «Riparazione dei danni al Teatro Combattenti», per un importo stimato di euro 470.000,00;

d) «Analisi dello stato di fatto e progettazione di alcuni tratti della pubblica illuminazione interessati da danneggiamento diretto o indiretto del sisma in alcune frazioni del Comune di Acquasanta Terme», per un importo stimato di euro 15.000,00;

per complessivi euro 3.185.000,00.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come meglio evidenziati dalla relazione del Sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con USR e Comune di Acquasanta Terme:

a) i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un crescente progressivo ammaloramento delle strutture delle opere provvisionali e di consolidamento, con il conseguente rischio sia di compromissione della stabilità delle singole strutture, sia di un ulteriore deterioramento del loro stato di conservazione, con la crescente possibilità di danni irrimediabili a persone e cose;

b) il mancato ripristino dei sottoservizi, prioritari ed indispensabili per la riedificazione complessiva del territorio e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, impedisce di effettuare l'attività di ricostruzione del centro abitato e la cantierizzazione propedeutica alla realizzazione di interventi pubblici e privati;

c) la persistente inagibilità di edifici e infrastrutture come sopra menzionate crea una situazione di generale pericolosità per la sicurezza di persone e cose, ostacola il regolare svolgimento delle attività di ricostruzione e contribuisce ad aggravare sia lo spopolamento dell'area, impedendo alla popolazione di rientrare nell'abitato, sia la ripresa delle attività produttive e la conseguente normalizzazione della vita sociale, economica e culturale dei centri abitati;

d) la realizzazione su proprietà pubblica del datacenter regionale consente di potenziare significativamente l'infrastruttura telematica che fa capo al Polo Strategico Regione istituito con DGR 1489 del 2018 e di realizzare un punto d'eccellenza tecnologico che funga da volano e fattore di rilancio economico per le aree interne colpite dal sisma, e ciò entro la fine del 2026 essendo connesso ai fondi PNC area sisma;

e) l'intervento relativo al Teatro Combattenti, risulta critico e urgente per ricreare il tessuto sociale dell'abitato, di cui il Teatro costituiva punto di aggregazione e sviluppo della vita culturale locale;

f) la rete di pubblica illuminazione in alcune frazioni di Acquasanta Terme è critica e urgente in quanto l'alimentazione è indispensabile per il ripristino di ordinarie condizioni di vita, nonché propedeutica alla successiva attività di ricostruzione sia pubblica che privata.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il *sub* Commissario, nell'Allegato *sub* 1) alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 e ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020, per le motivazioni di cui in premessa, l'USR Marche è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* e *b)* e il Comune di Acquasanta Terme

quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* e *d)* in quanto idonei per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare, rispettivamente gli interventi di cui sopra.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub* Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub* Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il *sub* Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a 16 conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente ordinanza le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

13. Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali è possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel Quadro tecnico economico di progetto nel limite del 3% dell'importo dei lavori.

14. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

15. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

16. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

17. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

18. Le disposizioni di cui al precedente comma 17 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

19. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal *sub* Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub* Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il Sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi 3.185.000,00 euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta una disponibilità pari ad euro 1.301.636.152,10, ed una disponibilità pari ad euro 1.322.750.112,76 per la nuova programmazione.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 www.sisma2016.gov.it

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 3 febbraio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 535

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A01685

ORDINANZA 3 febbraio 2025.

Interventi nel Comune di Valle Castellana. (Ordinanza speciale n. 97).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino

al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, ivi incluse le disposizioni in materia di personale della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis*;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e, successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista la nota dell'USR Abruzzo, acquisita alla struttura commissariale con il n. prot. CGRTS-0048891-A-10/12/2024, con cui si comunica la chiusura dell'istruttoria relativa alla richiesta formulata dal Comune di Valle Castellana di attivazione dei poteri straordinari ai sensi dell'OCSR n. 110/2020, registrata al prot. RA0418844 del 13 ottobre 2023 e successivamente modificata a seguito della nota prot. RA0200075 del 15 maggio 2024 dell'USR Abruzzo;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici dell'USR Abruzzo, del Comune di Valle Castellana e dalla struttura del *sub*-Commissario, come risultanti dalla relazione del *sub*-Commissario acquisita al protocollo della struttura commissariale con il n. CGRTS-0003023-A-29/01/2025 e riportata all'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che dalla suddetta relazione emerge che:

gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al capoluogo e alle frazioni del Comune di Valle Castellana, colpendo in particolare la rete dei servizi idrici, la rete gas, la rete fognaria, quella elettrica, telefonica e di illuminazione, la rete viaria e gli spazi pubblici quali parcheggi, piazze e aree di verde attrezzato;

gli interventi pubblici che si rendono necessari sono prioritari ed indispensabili per realizzare i servizi primari per la riedificazione complessiva del territorio e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale;

gli interventi di ripristino della rete dei servizi, della rete viaria e degli spazi pubblici risultano di particolare criticità e urgenza quali opere funzionali e propedeutiche sia alla ricostruzione pubblica sia a quella privata, non più procrastinabili e altresì necessari per la ripresa della vita sociale, economica e culturale dei centri abitati;

al fine di consentire la ripresa sociale ed economica del Comune di Valle Castellana occorre accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione in oggetto;

il coinvolgimento delle diverse frazioni del Comune d Valle Castellana rende necessario gestire la ricostruzione di tali infrastrutture in modo unitario e coordinato;

in particolare, allo stato, gli interventi prioritari sopra ricordati, meglio declinati per tipologia come dalla relazione allegata, allegato *sub* 1), interessano le seguenti località, per ciascuna delle quali viene di seguito indicato l'importo complessivo necessario:

a) Capoluogo, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 5.432.847,83;

b) Pietralta, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 2.320.006,88;

c) Area di emergenza Pietralta, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 519.396,71;

d) Prevenisco, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 1.289.985,62;

e) Mattere, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 1.170.667,56;

f) Ceraso, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 1.670.378,08;

g) Area di emergenza Ceraso, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 352.672,60;

h) San Vito e Gabbia, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 2.367.694,83;

i) San Giacomo, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 2.867.586,45;

j) Settecerri, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 816.753,54;

per un totale di euro 18.807.990,10;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che per i richiamati interventi di ricostruzione nel Comune di Valle Castellana ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi unitari e coordinati sopra indicati in Comune di Valle Castellana, come meglio dettagliati nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza;

Considerato che i suddetti interventi presentano un quadro economico complessivo pari a euro 18.807.990,10 e che la predetta somma è calcolata in base a una stima presuntiva parametrica predisposta dall'USR Abruzzo e condivisa con il Comune di Valle Castellana e la struttura del *sub*-Commissario;

Considerato che la predetta somma ad oggi non risulta finanziata da altri provvedimenti e che sulla base delle valutazioni di cui sopra si rende, dunque, necessario stanziare l'importo predetto di 18.807.990,10 euro a valere sulla presente ordinanza;

Ritenuto che sia possibile riconoscere come soggetto attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza l'USR Abruzzo così da garantire il pieno coordinamento di tutte le attività realizzative e la più rapida esecuzione delle stesse;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle infrastrutture di cui sopra, come meglio descritto all'allegato *sub* 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub*-Commissario l'ing. Fulvio Maria Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie (anche attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga normativa previsti dalla legislazione vigente), di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza, anche attraverso l'esercizio dei poteri di deroga stabiliti dalla normativa vigente in favore del Commissario straordinario;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la necessità di evitare, anche nelle more del completamento della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario, soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica e, per l'effetto di consentire la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, comunque, di sottoporre in tali casi il contratto eventualmente stipulato alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti e che nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario avrà esclusivamente diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati *medio tempore* dal direttore dei lavori;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023; e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo deve essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di prevedere una maggiore flessibilità nella realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni anche attraverso appalti unitari suddivisi a loro volta in lotti prestazionali o funzionali;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Considerata la necessità di accelerare l'approvazione dei progetti, l'avvio della cantierizzazione degli interventi, nonché l'adattamento delle opere alle diverse realtà locali nell'ambito delle quali tali opere si inseriscono, occorre prevedere:

(a) modalità semplificate per le procedure di occupazione d'urgenza, espropriazione e asservimento *ex* decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

(b) modalità esemplificate di svolgimento delle conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

(c) la possibilità di applicare le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 quali linee guida non cogenti;

(d) la possibilità di procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 (articoli 7 e 17) e alla legge 6 dicembre 1991 (art. 13 e Titolo III) per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 27 gennaio 2025, è pari ad euro 1.301.636.152,10 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 1.322.750.112,76;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza e la indifferibilità di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione nel Comune di Valle Castellana e di raggiungimento del risultato finale ai sensi anche del codificato principio di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare provvisoriamente efficace la presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento del 29 gennaio 2025;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come urgenti e di particolare criticità gli interventi, come meglio descritti nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra ufficio tecnico comunale, USR e struttura del *sub*-Commissario:

a) Capoluogo, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 5.432.847,83;

b) Pietralta, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 2.320.006,88;

c) Area di emergenza Pietralta, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 519.396,71;

d) Prevenisco, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 1.289.985,62;

e) Mattere, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 1.170.667,56;

f) Ceraso, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 1.670.378,08;

g) Area di emergenza Ceraso, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 352.672,60;

h) San Vito e Gabbia, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 2.367.694,83;

i) San Giacomo, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 2.867.586,45;

j) Settecerri, interventi per rete di servizi e viaria e interventi per spazi pubblici, euro 816.753,54;

per un totale di euro 18.807.990,10.

2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub*-Commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con USR e Comune di Valle Castellana:

gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti al capoluogo e alle frazioni del Comune di Valle Castellana, colpendo in particolare la rete dei servizi idrici, la rete gas, la rete fognaria, quella elettrica, telefonica e di illuminazione, la rete viaria e gli spazi pubblici quali parcheggi, piazze e aree di verde attrezzato;

gli interventi pubblici che si rendono necessari sono prioritari ed indispensabili per realizzare i servizi primari per la riedificazione complessiva del territorio e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale;

gli interventi di ripristino della rete dei servizi, della rete viaria e degli spazi pubblici risultano di particolare criticità e urgenza quali opere funzionali e propedeutiche sia alla ricostruzione pubblica sia a quella privata, non più procrastinabili e altresì necessari per la ripresa della vita sociale, economica e culturale dei centri abitati;

al fine di consentire la ripresa sociale ed economica del Comune di Valle Castellana occorre accelerare e semplificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione in oggetto;

il coinvolgimento delle diverse frazioni del Comune d Valle Castellana rende necessario gestire la ricostruzione di tali infrastrutture in modo unitario e coordinato.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune ed il *sub*-Commissario, nell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub-*Commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale *sub*-Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub*-Commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il *sub*-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 e ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020, per le motivazioni di cui in premessa, l'USR Abruzzo è individuato come soggetto attuatore in quanto idoneo, per organizzazione interna ed esperienza, a realizzare gli interventi di cui all'art. 1.

2. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub*-Commissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub*-Commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei *curricula*, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il *sub*-Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a 16 conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 5.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, in-

dividuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub*-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

12. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub*-Commissario.

13. Al fine di favorire l'espletamento delle funzioni istituzionali è possibile far fronte alle spese logistiche relative ad eventuali spostamenti delle attività istituzionali in sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 3% dell'importo dei lavori.

14. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

15. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

16. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

17. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi

per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

18. Le disposizioni di cui al precedente comma 17 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

19. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal *sub*-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub*-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il *sub*-Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il *sub*-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 33.903.236,44, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 27 gennaio 2025 è pari a euro 1.301.636.152,10 e pari a euro 1.322.750.112,76 per le risorse disponibili per la nuova programmazione.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub*-Commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub*-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 9.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 3 febbraio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 551

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A01686

ORDINANZA 3 febbraio 2025.

Finanziamento ed integrazione degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali provinciali e comunali, già ricompresi nel programma *ex* articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408/2016. (Ordinanza n. 98).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede

anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'art. 1, comma 673, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*novies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub*-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* secondo la disciplina transitoria stabilita dal richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti», e tutte le successive modifiche e integrazioni avvenute ad opera di altre ordinanze;

Visto l'art. 15-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016 che prevede misure urgenti per le infrastrutture viarie in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, e, in particolare:

il comma 1, concernente la disposizione che, per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016, rientranti nella competenza di Anas S.p.a., nonché delle regioni e degli enti locali, Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dei commi da 873 a 875 del medesimo articolo, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

il comma 2-*bis*, concernente la disposizione che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, il 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 222 del 22 settembre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 270 del 18 novembre 2016;

Visto, in particolare, l'art. 4 della menzionata OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 e ancora più in dettaglio:

il comma 1, che, in attuazione dell'art. 15-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, nomina Anas S.p.a. soggetto attuatore per il coordinamento degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza di Anas S.p.a. e, ove necessario, delle regioni e degli enti gestori locali, interessati dagli eventi sismici di cui in premessa;

il comma 2, che ha assegnato al soggetto attuatore il compito di provvedere: (a) all'aggiornamento della ricognizione delle criticità inerenti alla rete viabilistica interessata dagli eventi sismici, sulla base delle segnalazioni effettuate dai gestori locali e dagli esiti dei sopralluoghi a tal fine programmati ed eseguiti; (b) all'individuazione degli interventi minimi essenziali a garantire la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità interessata dai predetti eventi sismici; (c) alla redazione di un programma di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale, da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

il comma 3, concernente la disposizione che il programma di cui al comma 2, lettera *c)* è trasmesso, dopo l'approvazione, alla direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza sulla sicurezza delle infrastrutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il comma 4, che ha assegnato al soggetto attuatore il coordinamento operativo e il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi contenuti nel predetto programma nonché la diretta realizzazione degli interventi di propria competenza e, ove necessario, di quelli dei gestori locali;

il comma 6, concernete la facoltà del soggetto attuatore di operare, anche avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

il comma 7 concernente la disposizione per cui Anas S.p.a. assicura al soggetto attuatore il supporto tecnico necessario a garantire l'espletamento delle attività assegnate mediante le proprie articolazioni organizzative territoriali e centrali oltre che attraverso la costituzione di una struttura composta da qualificato personale tecnico ed amministrativo;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 475 del 18 agosto 2017, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 201 del 29 agosto 2017, e in particolare:

il comma 1 che ha assegnato al soggetto attuatore, ing. Fulvio M. Soccodato di Anas S.p.a., il coordinamento operativo e il monitoraggio dell'esecuzione degli interventi contenuti negli stralci successivi al secondo del programma di cui all'art. 4, comma 1 dell'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 nonché la diretta realizzazione degli interventi di propria competenza e, ove necessario, di quelli dei gestori locali;

Visto l'art. 3, comma 5, della menzionata ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 394 del 2016, concernente la facoltà del soggetto attuatore di procedere, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle disposizioni normative di cui all'art. 3, comma 5 e all'art. 5 della medesima ordinanza, agli articoli 5 e 6 dell'ordinanza n. 388/2016, all'art. 3 dell'ordinanza n. 389/2016, all'art. 1, dell'ordinanza n. 391/2016 e all'art. 6 dell'ordinanza n. 392/2016;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare,

il comma 3 concernente facoltà del soggetto attuatore, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 15-*ter* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ad operare, per le attività connesse alla realizzazione delle opere, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto;
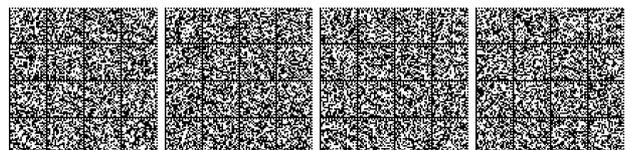
il comma 5, terzo periodo, concernete la facoltà del soggetto attuatore, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 15-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di avvalersi, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il Programma di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, *ex* art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016, e in particolare:

il primo e il secondo stralcio del programma, approvato dal Capo del Dipartimento della protezione civile con note prot. n. 11085 del 13 febbraio 2017 e prot. n. 24065 del 4 aprile 2017, sentito il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo stralcio del programma approvati Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con note prot. n. 11812 del 20 dicembre 2017, prot. n. 8525 dell'8 agosto 2018, prot. n. 3663 del 21 marzo 2019, prot. n. 11546 del 24 ottobre 2019 e prot. n. 10831 del 2 novembre 2020, sentito il Dipartimento della protezione civile e d'intesa con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Viste le note prot. n. 5912 del 7 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile e prot. n. 12406 del 4 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui viene disposta un'ulteriore rimodulazione degli stralci già approvati prevedendo l'attuazione ed il parziale finanziamento delle criticità e dei relativi interventi già censiti e classificati con priorità di ordine 4 negli stralci da 1 a 7 approvati, ossia relativi al completamento del ripristino funzionale della viabilità delle reti stradali provinciali e soprattutto comunali;

Vista la nota prot. n. 11832 del 28 dicembre 2021 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento della protezione civile e sulla base delle intese già assunte con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha definitivamente autorizzato la rimodulazione degli stralci da 1 a 7 del programma, conferendo piena operatività per la messa in opera degli interventi in esso contenuti, ivi compresi gli interventi già censiti e classificati con priorità di ordine 4 negli stralci da 1 a 7 approvati, secondo quanto richiesto dal soggetto attuatore *ex* art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408/2016 con la nota prot. n. 811396 del 20 dicembre 2021;

Considerato che il programma sopra citato, contiene complessivamente 1.582 interventi per un importo di investimento di euro 1.195.858.752,00, individuati sulla base del censimento dei danni prodotti direttamente dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, condotto congiuntamente agli enti gestori delle viabilità, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016;

Considerato che gli eventi sismici del 2016 hanno apportato ingenti danni alla rete stradale, che necessita di essere integralmente ripristinata attraverso interventi concernenti la ricostruzione, l'adeguamento e la messa in sicurezza di infrastrutture stradali anche provinciali e comunali, che risultano fondamentali per garantire la mobilità all'interno del cratere sismico, nonché la ripresa sociale ed economica dei territori interessati, e che sono considerati prioritari e necessari dalle regioni e dalle amministrazioni locali al fine di risolvere le problematiche relative all'accessibilità ed allo sviluppo del territorio;

Considerato che alcuni interventi, già programmati, approvati e inseriti nel programma *ex* art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016 a seguito dell'approfondimento conoscitivo della criticità e dello sviluppo di dettaglio della progettazione esecutiva presentano la necessità di un integrazione del finanziamento agli stessi già assentito, non rinvenibile nelle economie del programma stesso, come specificatamente individuati nella tabella «allegato A», di cui all'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0003017-A-29/01/2025;

Considerato, altresì, che si rende necessario provvedere al finanziamento di parte degli interventi già censiti e classificati con priorità di ordine 4 negli stralci da 1 a 7 approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota prot. n. 11832 del 28 dicembre 2021 sopra richiamata, allo stato non attuabili in quanto privi di copertura finanziaria, come specificatamente individuati nella tabella «allegato B», di cui all'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0003017-A-29/01/2025;

Ritenuto, infine, opportuno provvedere all'attuazione di alcuni interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali e comunali, stralciati dal programma di *ex* art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 408/2016 in quanto, per tipologia di intervento e rilevanza finanziaria, non pienamente realizzabili mediante tempistiche e finalità coerenti con la gestione emergenziale, come specificatamente individuati nella tabella «allegato C», di cui all'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza, acquisito al protocollo della struttura commissariale al n. CGRTS-0003017-A-29/01/2025;

Considerato, infatti, che per i retroestesi motivi, nonché per gli effetti indotti sulle ulteriori attività di ricostruzione in termini di accessibilità in sicurezza del territorio, gli interventi sulle infrastrutture stradali provinciali e comunali di cui sopra sono da considerarsi quali misure integrative nell'ambito delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 di cui all'art. 4, comma dell'OCDPC n. 408/2016.

Visto e considerato che il *sub* commissario ing. Fulvio Maria Soccodato, con nota acquisita al protocollo
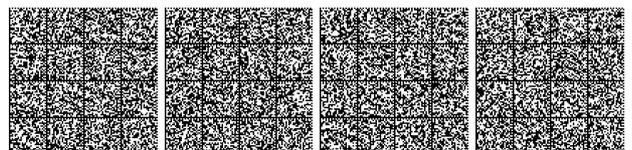
n. CGRTS-0003098-A-29/01/2025, allegato *sub* 2) alla presente ordinanza, ha ritenute congrue e ammissibili le voci dei costi di cui agli allegati *A)*, *B)* e *C)*, di cui all'allegato *sub* 1), e ha proposto di disporre l'assegnazione dell'importo di euro 146.704.196,05 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, a copertura della maggiore somma necessaria rispetto all'importo dello stanziamento disponibile per gli interventi in oggetto;

Ritenuta la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione, nonché la loro criticità e urgenza per il pieno ripristino della mobilità nelle aree colpite dal sisma 2016 e l'effettiva ripresa socio-economica dei territori interessati, con la conseguente necessità di disporre l'integrazione dei relativi importi in accoglimento delle richieste pervenute;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 27 gennaio 2025 è pari a euro 1.301.636.152,10 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari a euro 1.322.750.112,76;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire il più rapido avvio e completamento dei lavori di realizzazione degli interventi meglio individuati nelle premesse al fine di accelerare le correlate attività di ricostruzione, nell'ottica dell'immanente principio del risultato codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella Cabina di coordinamento del 29 gennaio 2025;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del finanziamento di interventi sulle viabilità

1. Con la presente ordinanza è approvato il finanziamento degli interventi del Programma di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016, *ex* art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, di cui agli allegati *sub A)* e *sub B)* dell'allegato *sub* 1), con indicazione del finanziamento concesso a copertura parziale o integrale della realizzazione delle relative opere.

2. Con la presente ordinanza è approvato l'elenco degli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, di cui all'allegato *sub C)* dell'allegato *sub* 1), già inseriti nel programma *ex* art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, che costituiscono misure integrative nell'ambito delle attività in corso in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 408 del 2016. Nell'allegato *sub C)* è altresì riportato il finanziamento concesso a copertura della realizzazione delle relative opere.

3. L'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è affidata al soggetto attuatore individuato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, in considerazione della loro natura integrativa alle attività in corso ai sensi dello stesso articolo.

4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano le modalità attuative già previste dall'OCDPC n. 408 del 2016 e dall'art. 15-*ter* del decreto-legge n. 189 del 2016. La concessione del contributo di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 è disposta dal Commissario straordinario sulla base della verifica di congruità e del progetto approvato dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016.

Art. 2.

Modalità di erogazione del contributo

1. Su richiesta del soggetto attuatore, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in favore del soggetto attuatore medesimo:

(a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;

(b) di una somma pari a un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dell'affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016 e verificata dal *sub* commissario;

(c) di una somma pari a un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento, a seguito della verifica eseguita dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016 e verificata dal *sub* commissario, circa la regolarità e completezza della documentazione presentata dal soggetto attuatore sullo stato avanzamento lavori da cui risulti un avanzamento almeno pari all'ottanta percento delle somme già trasferite ai sensi delle lettere precedenti;

(d) di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016 e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal *sub* commissario.

2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, per cui è
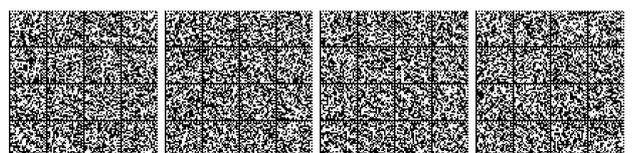
sufficiente la richiesta motivata del *sub* commissario, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa, verificata dal soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016.

3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, il soggetto di cui all'art. 4, comma 1, dell'OCDPC n. 408 del 2016, determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento. Le eventuali economie tornano nella disponibilità della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Designazione e compiti del sub commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio Soccodato quale *sub* commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub* commissario coordina gli interventi in oggetto.

3. Il *sub* commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 146.704.196,05 integralmente a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta una disponibilità pari a euro 1.301.636.152,10, e pari ad euro 1.322.750.112,76 per la nuova programmazione, come da importi dettagliati nelle tabelle allegate rispettivamente *sub A)*, *sub B)* e *sub C)* dell'allegato *sub* 1) alla presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub* commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di altri interventi tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub* commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

Art. 5.

Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 3 febbraio 2025

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 453

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A01687
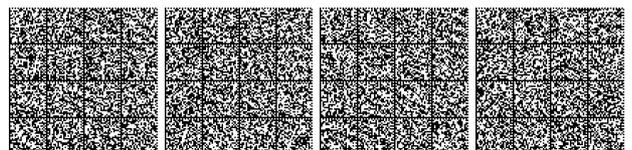
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 febbraio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Irinotecan Sun», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 233/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modifiche.;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 56/2021 del 12 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 24 del 30 gennaio 2021, con la quale la Società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Irinotecan Sun» (irinotecano);

Vista la domanda presentata in data 7 marzo 2024 con la quale la Società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Irinotecan Sun» (irinotecano);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IRINOTECAN SUN (irinotecano) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«1,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 180 ml - A.I.C. n. 048419055 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 737,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.216,64;

«1,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 240 ml - A.I.C. n. 048419081 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 982,89;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.622,16;

«1,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 200 ml - A.I.C. n. 048419067 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 819,07;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.351,80;

«1,5 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 220 ml – A.I.C. n. 048419079 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa) euro 900,99;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.487,00.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma, 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Irinotecan Sun» (irinotecano) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IRINOTECAN SUN (irinotecano) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01623

DETERMINA 19 febbraio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pemetrexed Sun Pharma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 234/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis*, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 69/2022 del 24 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pemetrexed Sun Pharma» (pemetrexed);

Vista la domanda presentata in data 5 marzo 2024 con la quale la società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Pemetrexed Sun Pharma» (pemetrexed);
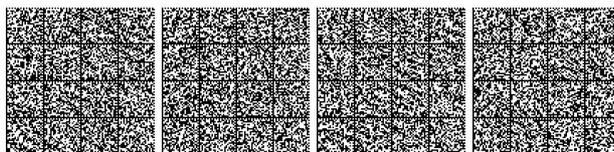
Visto il parere reso dalla commissione scientifica ed economica nella seduta dell'8-12 luglio 2024;

Vista la delibera n. 52 del 23 ottobre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PEMETREXED SUN PHARMA (pemetrexed) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«7,5 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C. n. 049728088 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.488,15 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.057,65;

«7,5 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728227 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.488,15 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.057,65;

«8 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C. n. 049728102 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.854,04 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.661,50;

«6 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C. n. 049728025 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.390,53 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.246,13;

«8 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728241 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.854,04 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.661,50;

«8,5 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C. n. 049728126 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.219,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.265,35;

«9 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C. n. 049728140 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.585,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.869,20;

«8,5 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728266 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.219,92 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.265,35;

«6 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728165 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.390,53 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.246,13;

«9 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728280 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6.585,80 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.869,20;

«8,5 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728049 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.756,40 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.849,97;

«6,5 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante -A.I.C. n. 049728189 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4.756,40 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7.849,97;

«7 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio e deossigenante - A.I.C. n. 049728064 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.122,29 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.453,82;

«7 mg/ml soluzione per infusione» - 5 sacche monodose non-pvc da 100 ml con involucro in alluminio con indicatore di ossigeno e deossigenante - A.I.C. n. 049728203 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.122,29 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.453,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.
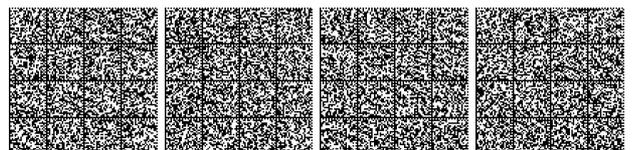
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pemetrexed Sun Pharma» (pemetrexed) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pemetrexed Sun Pharma» (pemetrexed) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01624

DETERMINA 19 febbraio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Wezenla», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 235/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 595/2024 dell'11 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 252 del 26 ottobre 2024, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ustekinumab, "Wezenla"»;

Vista la domanda presentata in data 26 giugno 2024 con la quale la società Amgen Technology (Ireland) UC ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Wezenla» (ustekinumab);

Visto il parere reso dalla Commissione scientifica ed economica nella seduta del 7-11 ottobre 2024;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale WEZENLA (ustekinumab) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Wezenla» (ustekinumab) 45 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita, «Wezenla» (ustekinumab) 90 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita:

Psoriasi a placche

«Wezenla» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti che non hanno risposto, o che presentano controindicazioni o che sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, incluse ciclosporina, metotrexato (MTX) o PUVA (psoraleni e raggi ultravioletti A).

Psoriasi a placche nei pazienti pediatrici

«Wezenla» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici e adolescenti a partire dai sei anni di età che non sono adeguatamente controllati da altre terapie sistemiche o fototerapia o ne sono intolleranti.

Artrite psoriasica (PsA)

«Wezenla», da solo o in associazione a MTX, è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici modificanti la malattia non biologici (DMARDs) è risultata inadeguata.

Malattia di Crohn

«Wezenla» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati essere intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

«Wezenla» (ustekinumab) 130 mg concentrato per soluzione per infusione:

Malattia di Crohn
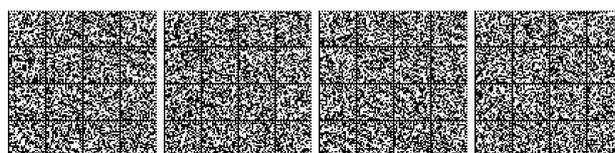
«Wezenla» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo che hanno avuto una risposta inadeguata, hanno perso la risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o ad un antagonista del TNFα o che hanno controindicazioni mediche per tali terapie.

Confezione: «45 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (90 mg/ml) 1 siringa preriempita – A.I.C. n. 051281020/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.890,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.119,27.

Confezione: «90 mg soluzione iniettabile, uso sottocutaneo» siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (90 mg/ml) 1 siringa preriempita – A.I.C. n. 051281032/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.890,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.119,27.

Confezione: «130 mg concentrato per soluzione per infusione, uso endovenoso» flaconcino (vetro) 26 ml (5 mg/mL), 1 flaconcino - AIC n. 051281044/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.890,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.119,27.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Wezenla» (ustekinumab) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per le indicazioni rimborsate in analogia al farmaco originatore «Stelara».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Wezenla» (ustekinumab) è la seguente:

per le confezioni con A.I.C. n. 051281020 e n. 051281032: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, internista, gastroenterologo e pediatra (RRL);

per la confezione con A.I.C. n. 051281044: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista e gastroenterologo (RRL).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 febbraio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A01625
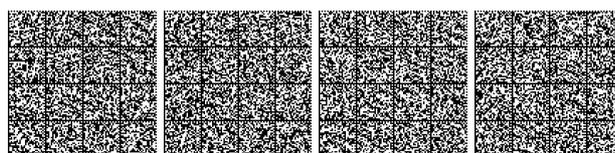
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluticasone furoato, «Dordask», cod. MCA/2021/328.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 52 dell'11 febbraio 2025

Procedura europea n. AT/H/1286/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DORDASK, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Substipharm, con sede legale e domicilio fiscale in 24 Rue Erlanger, 75016, Paris, Francia (FR).

Confezione: «27.5 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro da 120 erogazioni con pompa graduata e applicatore nasale - A.I.C. n. 051473015 (in base 10) 1K2UMR (in base 32).

Principio attivo: fluticasone furoato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Curida AS, Solbærvegen 5, 2409 Elverum, Norvegia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01590

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di preparato vegetale a base di Consolida maggiore (*Symphytum x uplandicum*) (0,5 - 0,7:1), composto da: estratto liquido del vegetale *Symphytum x uplandicum* (Consolida maggiore) (1,2 - 1,5:1), solvente di estrazione: acqua; estratto liquido del residuo di pressatura dopo l'estrazione acquosa del vegetale *Symphytum x uplandicum* (Consolida maggiore) (0,7 - 1,1:1), solvente di estrazione: etanolo 30% (V/V), «Redusan», cod. MCA/2022/105.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 58 dell'11 febbraio 2025

Procedura europea n. AT/H/1336/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale REDUSAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
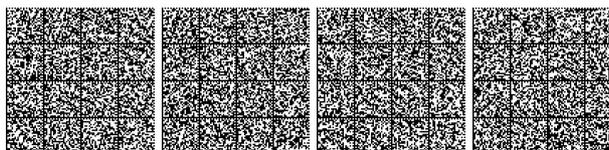
Titolare A.I.C.: Dr. Theiss Naturwaren GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Michelinstrasse 10, D-66424, Homburg, Saar, Germania.

Confezioni:

«crema» 1 tubo da 20 g in Al - A.I.C. n. 051045019 (in base 10) 1JPSNV (in base 32);

«crema» 1 tubo da 50 g in Al - A.I.C. n. 051045021 (in base 10) 1JPSNX (in base 32);

«crema» 1 tubo da 100 g in Al - A.I.C. n. 051045033 (in base 10) 1JPSP9 (in base 32);

«crema» 1 tubo da 150 g in Al - A.I.C. n. 051045045 (in base 10) 1JPSPP (in base 32).

Principio attivo: preparato vegetale a base di consolida maggiore (*symphytum x uplandicum*) (0,5 - 0,7:1), composto da:

estratto liquido del vegetale *symphytum x uplandicum* (consolida maggiore) (1,2 - 1,5:1), solvente di estrazione: acqua;

estratto liquido del residuo di pressatura dopo l'estrazione acquosa del vegetale *symphytum x uplandicum* (consolida maggiore) (0,7 - 1,1:1), solvente di estrazione: etanolo 30 % (V/V).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Dr. Theiss Naturwaren GmbH - Michelinstraße 10, 66424 Homburg, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 4 dicembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01591

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di drospirenone/etinilestradiolo, «Cris», cod. MCA/2022/220.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 80/2025 del 6 marzo 2025

Procedura europea DE/H/7626/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CRIS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strasse 8-10, D-13435 Berlino, Germania;

confezioni:

«0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050559018 (in base 10), 1J6Y1B (in base 32);

«0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050559020 (in base 10), 1J6Y1D (in base 32);

«0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050559032 (in base 10), 1J6Y1S (in base 32);

principio attivo: drospirenone/etinilestradiolo;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Aristo Pharma GmbH, Wallenroder Straße 8-10, 13435 Berlino - Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 050559018 «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
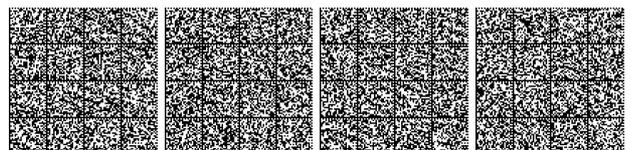
Confezione:

A.I.C. n. 050559020 «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 3 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Confezione:

A.I.C. n. 050559032 «0,03 mg/3 mg compresse rivestite con film» 6 x 21 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article* 21a, 22 *or* 22a *of Directive* 2001/83/EC» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi RCP, FI ed etichette, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3 del decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, del decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 dicembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01592

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paroxetina, «Arzinka», cod. AIN/2023/1931.

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 81 del 6 marzo 2025

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARZINKA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l. - via Dante Alighieri n. 71 - 18038 Sanremo (IM), Italia;

confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 60 ml con tappo contagocce - A.I.C. n. 050891011 (in base 10), 1JK283 (in base 32);

principio attivo: paroxetina;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Volturno n. 48 - 20089 Quinto de' Stampi - Rozzano (MI), Italia;

Vamfarma S.r.l. - via Kennedy n. 5 - 26833 Comazzo (LO), Italia;

Doppel Farmaceutici S.r.l. - via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia.
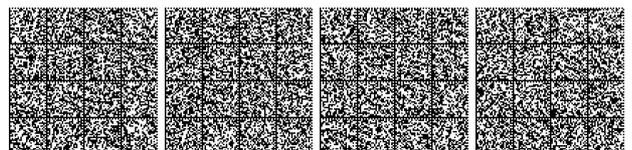
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01593

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Colfri».

Estratto determina AAM/PPA n. 137/2025 del 28 febbraio 2025

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale COLFRI (A.I.C. 043999) per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

«Colfri» 5 mg compresse rivestite con film - 28 compresse A.I.C. n. 043999010;

«Colfri» 10 mg compresse rivestite con film - 28 compresse A.I.C. n. 043999022;

«Colfri» 20 mg compresse rivestite con film - 28 compresse A.I.C. n. 043999034;

«Colfri» 40 mg compresse rivestite con film - 28 compresse A.I.C. n. 043999046.

N. 1 variazione di tipo II, C.I.2.b: aggiornamento stampati al prodotto di riferimento, alla versione corrente del QRD template e modifiche editoriali minori. È autorizzata la modifica dei seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, la modifica delle sezioni 2, 3, e 4 del foglio illustrativo nonché la modifica delle etichette esterne ed interne

Codice pratica: VN2/2025/13.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., codice fiscale 01135800769, con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia (PZ) Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01626

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di alprazolam, «Alprazolam Doc Generici».

Estratto determina AAM/PPA n. 139/2025 del 28 febbraio 2025

Si autorizza la seguente variazione relativamente al medicinale ALPRAZOLAM DOC GENERICI (A.I.C. 033726) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 033726011 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C.: 033726023 - «0,50 mg compresse» 20 compresse,

A.I.C.: 033726035 - «0,75 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml,

n. 1 variazione di tipo II, C.I.2.b: una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento. Attuazione di una o più modifiche che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve suffragare con nuove informazioni complementari (ad esempio, sulla comparabilità): adeguamento al medicinale di riferimento Xanax, adeguamento al QRD *template* e, per la formulazione gocce orali, soluzione (A.I.C. 033726035), anche adeguamento alla versione corrente della linea guida eccipienti.

Sono modificati i seguenti paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3 ed i relativi paragrafi del foglio illustrativo: 1, 2, 3, 4.

Codice pratica: VN2/2025/4.

Titolare A.I.C: Doc Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121- Milano, (MI).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01627

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Avviso di adozione del decreto 7 marzo 2025

È stato adottato il seguente decreto del segretario generale:

decreto n. 13 del 7 marzo 2025 avente ad oggetto: «art. 65, comma 7 e art. 68, comma 4-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni adozione di nuove misure temporanee di salvaguardia per le aree coinvolte da eventi di dissesto idraulico ed idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023, con contestuale abrogazione delle precedenti misure adottate con il decreto sg n. 32/2024 e presa d'atto di modifiche degli ambiti territoriali di applicazione delle misure di salvaguardia».

Il decreto di cui sopra, con i relativi allegati, sono consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nella sezione «Atti Istituzionali», al seguente collegamento ipertestuale: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263

25A01632

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza collocato in ausiliaria

Ruoli del personale militare della Guardia di finanza che, alla data del 1° gennaio 2025, risulta collocato nella categoria dell'ausiliaria, pubblicati ai sensi dell'art. 992, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A mente dello stesso art. 992:

«Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni» (comma 2);

«Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza e in incarichi adeguati al ruolo e al grado rivestito» (comma 3, secondo periodo).

UFFICIALI IN AUSILIARIA

RUOLO NORMALE

COMPARTO ORDINARIO – COMPARTO AERONAVALE – COMPARTO SPECIALE

Grado all'atto del congedo	Ruolo	Comparto	Cognome	Nome	Data di collocamento in ausiliaria
Ten. Col.	RN	ORD	GUARINO	MAURIZIO	29-gen-20
Col.	RN	ORD	GRAVINA	AMEDEO	06-feb-20
Magg.	RN	SPEC	GUIDI	RINO	28-feb-20
Ten. Col.	RN	ORD	ROCCO	SERGIO	04-mar-20
Col.	RN	ORD	DI GREGORIO	CLAUDIO	05-mar-20
Col.	RN	ORD	BRANDIZZI	RICCARDO	27-mag-20
Magg.	RN	SPEC	COSTA	ANTONINO	09-giu-20
Magg.	RN	SPEC	PANCALDO TRIFIRO'	ANDREA	17-giu-20
Ten. Col.	RN	ORD	SCHIATTARELLA	MARCO	16-ago-20
Magg.	RN	SPEC	MAUTONE	GIUSEPPE	30-ago-20
Gen.B.	RN	ORD	STRAZIOTA	VITO	07-set-20
Magg.	RN	SPEC	PORZIA	MICHELE	12-ott-20
Col.	RN	ORD	TONDI	GIUSEPPE	19-nov-20
Ten. Col.	RN	ORD	ENNA	GIOVANNI	12-gen-21
Magg.	RN	SPEC	BOVI	VINCENZO	17-gen-21
Magg.	RN	SPEC	BARLETTA	CESARE	07-feb-21
Col.	RN	ORD	VENETTONI	ANGELO	11-mar-21
Col.	RN	ORD	TUDISCO	FRANCESCO	15-mag-21
S. Ten.	RN	SPEC	CEGLIE	NICOLA	15-mag-21
Magg.	RN	SPEC	CINQUESANTI	ANTONIO	02-giu-21
Magg.	RN	SPEC	CALACIONE	BALDASSARE	05-giu-21
Col.	RN	ORD	MANNUCCI	FABIO	06-lug-21
Ten. Col.	RN	SPEC	DI BIAGIO	ANTONIO	09-lug-21
Ten. Col.	RN	ORD	CARAGNANO	TOMMASO	14-lug-21
Magg.	RN	SPEC	SCIBELLI	NICOLA	18-lug-21
Col.	RN	ORD	COLONE	PINO	19-lug-21
Col.	RN	ORD	GATTO	FRANCESCO	21-lug-21
Magg.	RN	SPEC	ROMANAZZI	GIUSEPPE	29-lug-21
Ten. Col.	RN	ORD	NICOLETTI	BRUNO	08-ago-21
Col.	RN	SPEC	PIZZI	PATRIZIO	16-ago-21
Magg.	RN	SPEC	TRIGGIANI	ANTONIO	18-ago-21
Magg.	RN	SPEC	FORTE	GIUSEPPE	20-ago-21
Col.	RN	ORD	PAPETTI	PAOLO	20-set-21
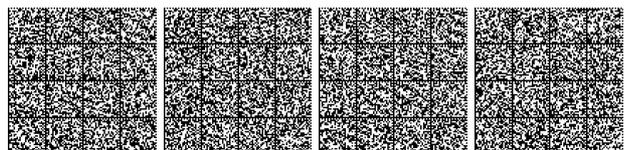
Col.	RN	AN	DI PIPPO	GIUSEPPE	23-set-21
Gen.B.	RN	ORD	CAROFIGLIO	FRANCESCO	02-ott-21
Magg.	RN	SPEC	MICHELI	SETTIMIO	16-ott-21
Magg.	RN	SPEC	MASDEA	ROSARIO	17-ott-21
Ten. Col.	RN	SPEC	SEVERINO	GERARDINO	27-ott-21
Col.	RN	ORD	FIORE	SERAFINO	07-nov-21
Gen.B.	RN	ORD	CASELLI	CLAUDIO	17-nov-21
Magg.	RN	SPEC	RUOTOLO	BRUNO	05-dic-21
Col.	RN	SPEC	COZZOLI	PANTALEO	10-dic-21
S. Ten.	RN	SPEC	ACCARDI	PIETRO	14-dic-21
Gen.B.	RN	ORD	VERDOLOTTI	FERNANDO	03-gen-22
Col.	RN	ORD	MAROTTA	PASQUALE	04-gen-22
Col.	RN	AN	BENCIVENNI	ROBERTO	21-gen-22
Ten. Col.	RN	AN	LEGATO	GIOVANNI	30-gen-22
Ten.	RN	SPEC	NICOLARDI	ARTURO	05-feb-22
Magg.	RN	SPEC	SALANITRO	FRANCESCO	06-feb-22
Magg.	RN	SPEC	PORCACCHIA	GIUSEPPE	26-feb-22
Col.	RN	ORD	PISANO	PIER LUIGI	03-mar-22
Col.	RN	ORD	OCCHIPINTI	PAOLO	24-mar-22
Ten. Col.	RN	AN	DELL'ANNO	GIOVANNI	11-apr-22
Col.	RN	ORD	DE GASPERIS	FRANCESCO	06-mag-22
Col.	RN	ORD	MESSA	MICHELE GIOVANNI	13-mag-22
Gen.B.	RN	ORD	FRATTINI	FRANCESCO	29-mag-22
Magg.	RN	SPEC	COSTA	FILIPPO	17-giu-22
Magg.	RN	SPEC	DI MARTINO	ANTONIO	22-giu-22
Cap.	RN	SPEC	RUSSO	SALVATORE	30-giu-22
Magg.	RN	SPEC	MINERVA	RODOLFO	20-lug-22
S. Ten.	RN	SPEC	FRATINI	FABRIZIO	03-ago-22
Col.	RN	SPEC	MATTIACE	MERCURINO	12-ago-22
Col.	RN	AN	RECCHIA	PAOLO EMILIO	29-ago-22
Ten.	RN	SPEC	DE FRANCESCO	ANGELO	09-set-22
Col.	RN	ORD	LICCIARDELLO	MASSIMO	19-set-22
S. Ten.	RN	SPEC	SALADINO	GIUSEPPE	25-set-22
Col.	RN	ORD	SIMONCINI	CARLO	20-nov-22
Ten.	RN	SPEC	TAZZARI	VALTER	23-nov-22

Col.	RN	ORD	FIUMARA	GIOVANNI	12-dic-22
Col.	RN	ORD	GRANATA	ANTONIO	21-dic-22
Col.	RN	ORD	ROSSI	MASSIMO	24-dic-22
Gen.C.A.	RN	ORD	VICANOLO	GIUSEPPE	27-dic-22
Col.	RN	ORD	ALIDORI	MARCO	31-dic-22
Ten. Col.	RN	ORD	GIANNONE	GIUSEPPE	02-gen-23
Ten. Col.	RN	SPEC	BONTIEMPO	VINCENZO	03-gen-23
Ten.	RN	SPEC	GIACOBBE	CLAUDIO	08-gen-23
Col.	RN	ORD	FAVIA	MAURIZIO PASQUALE	20-gen-23
Gen.D.	RN	ORD	MAINOLFI	GIOVANNI	23-gen-23
Ten.	RN	SPEC	MALANDRINO	GENNARO	18-feb-23
Col.	RN	ORD	PATRONE	LUCA	26-feb-23
Col.	RN	ORD	CARADONNA	VITO	06-mar-23
Ten. Col.	RN	ORD	RAIMO	SAVINO	06-mar-23
Ten.	RN	SPEC	MICONI	FELICE	01-apr-23
Magg.	RN	SPEC	SERGI	RICCARDO	07-apr-23
Col.	RN	ORD	CASTRIGNANO'	GIOVANNI DOMENICO	13-apr-23
Col.	RN	SPEC	MAGRO	ANTONINO GABRIELE	22-apr-23
Col.	RN	ORD	OTTAIANO	GENNARO	26-mag-23
Ten. Col.	RN	ORD	STOICO	ANTONIO MATTEO	27-mag-23
Cap.	RN	SPEC	BERNARDI	LEONARDO	05-giu-23
Col.	RN	ORD	PIROZZI	ADRIANO	16-giu-23
Ten.	RN	SPEC	COPPOLA	NATALE	04-lug-23
Gen.B.	RN	ORD	VEZZOLI	PATRIZIO	10-lug-23
Col.	RN	ORD	DI LORENZO	ANTONIO	11-lug-23
S. Ten.	RN	SPEC	SELVAGGIO	SABATINO	15-lug-23
Magg.	RN	SPEC	BORBONE	SANDRO	17-lug-23
Ten. Col.	RN	ORD	PELLEGRINI	ALESSANDRO	18-lug-23
Magg.	RN	SPEC	MILIA	VALTER	03-ago-23
S. Ten.	RN	SPEC	SERVOLI	LUCIANO	21-ago-23
Ten.	RN	SPEC	BALDONI	ROBERTO	29-ago-23
Col.	RN	ORD	PISANI	FABIO	03-set-23
Ten.	RN	SPEC	STERPETTI	ANGELO	04-set-23
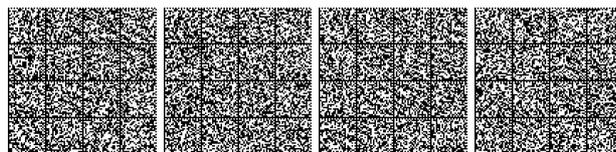
Cap.	RN	SPEC	SGARANGELLA	CATALDO	05-set-23
Cap.	RN	SPEC	GERMANO	IGNAZIO MARIO	14-set-23
Magg.	RN	SPEC	ACHILLI	GIANFRANCO	21-set-23
Ten. Col.	RN	SPEC	MALVASO	MATTEO	25-set-23
Ten.	RN	SPEC	VARRICA	CLAUDIO	11-ott-23
Col.	RN	ORD	CARDELLICCHIO	GIUSEPPE ANTONIO	16-ott-23
Ten. Col.	RN	ORD	CASSANO	DOMENICO	21-ott-23
Col.	RN	ORD	LA SCALA	ANGELO	31-ott-23
Ten. Col.	RN	SPEC	ROSO	CIRO	01-nov-23
Ten. Col.	RN	SPEC	MORELLI	DIEGO	14-nov-23
Magg.	RN	SPEC	BAVARO	GIUSEPPE	20-nov-23
Ten.	RN	SPEC	CAPPELLETTI	ORIANO	08-dic-23
S. Ten.	RN	SPEC	CARTA	ALCIDE	11-dic-23
Col.	RN	ORD	LORUSSO	FRANCESCO	08-gen-24
Ten. Col.	RN	ORD	PETROTTA	LEANDRO	20-gen-24
Ten. Col.	RN	SPEC	MARAGLIULO	GAETANO	30-gen-24
Cap.	RN	SPEC	BILOTTI	DOMENICO	09-feb-24
Col.	RN	ORD	TEODOLI	GIUSEPPE	19-feb-24
Col.	RN	ORD	VENDOLA	MICHELE	28-feb-24
Ten. Col.	RN	SPEC	VENTUREN	ROLANDO	04-mar-24
Ten.	RN	SPEC	BUTTA'	FRANCESCO	08-mar-24
Ten.	RN	AN	NERONE	FRANCESCO	10-mar-24
Col.	RN	ORD	CESARI	GIANNI	15-mar-24
Ten. Col.	RN	AN	ANEDDA	MASSIMO	23-mar-24
Col.	RN	ORD	GUERCIA	GEREMIA	24-mar-24
Col.	RN	SPEC	LUCARELLI	DANILO	26-mar-24
Col.	RN	SPEC	CELICO	ROBERTO	29-mar-24
Col.	RN	AN	MACCARI	MASSIMO	08-apr-24
Ten. Col.	RN	ORD	SERRELI	RENATO	23-apr-24
Magg.	RN	SPEC	ROSSI	LEONARDO	25-apr-24
Col.	RN	ORD	MANGIA	VINCENZO	28-apr-24
Col.	RN	ORD	DI PIERDOMENICO	MARCO	11-mag-24
Ten. Col.	RN	AN	COMITINI	ALESSANDRO	11-mag-24
Ten.	RN	SPEC	GARAU	VINCENZO	19-mag-24
Ten. Col.	RN	ORD	MARCHESE	GIUSEPPE	28-mag-24

Magg.	RN	SPEC	PICCOLO	FELICE	14-giu-24
Ten. Col.	RN	ORD	NOCERA	GERARDO	25-giu-24
Col.	RN	ORD	LIZZI	LUCIANO	03-lug-24
Ten. Col.	RN	ORD	PENNETTA	ANTONIO	05-lug-24
Ten. Col.	RN	SPEC	FUNARO	ALFREDO	14-lug-24
Col.	RN	ORD	GRAVINA	GIUSEPPE	02-ago-24
Col.	RN	ORD	AMATURO	ALFONSO	03-ago-24
Ten. Col.	RN	ORD	DE LUCA	GIOVANNI	09-ago-24
Col.	RN	ORD	FALCO	FERDINANDO	10-ago-24
S. Ten.	RN	SPEC	ANTONELLI	LUIGI	13-ago-24
S. Ten.	RN	SPEC	CAMPANELLA	EDUARDO	15-ago-24
Ten.	RN	SPEC	BISCEGLIA	PAOLO CLAUDIO	24-ago-24
Ten. Col.	RN	ORD	VENEROSO	GIANPIERO	31-ago-24
Ten.	RN	SPEC	CICALA	ANTONINO	03-set-24
Col.	RN	ORD	BATTAGLINO	MASSIMO	20-set-24
Ten.	RN	SPEC	PARISI	GENNARO	01-ott-24
S. Ten.	RN	SPEC	MORMILE	BRUNO	11-ott-24
Ten. Col.	RN	ORD	LIBERATI	ALBERTO	17-ott-24
Col.	RN	ORD	SINCOVICH	GIORGIO	25-ott-24
Ten.	RN	SPEC	BATTAGLIA	SABATINO	05-nov-24
S. Ten.	RN	SPEC	CARBONI	MARCO	15-nov-24
S. Ten.	RN	SPEC	PACCIONE	ANTONIO	03-dic-24
Gen.B.	RN	ORD	VELLUCCI	VINCENZO	07-dic-24
Gen.C.A.	RN	ORD	DE GENNARO	ANDREA	09-dic-24
Col.	RN	ORD	REDI	LUCIO	14-dic-24

RUOLO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO

Grado all'atto del congedo	Comparto	Cognome	Nome	Data di collocamento in ausiliaria
Col.	LOG.AMM.	VALLI	MARCO	30-lug-21
Col.	TEC.	RODINO'	ANTONIO MICHELE	21-lug-22
Col.	LOG.AMM.	CRISCI	VINCENZO	26-feb-24
Col.	SAN.	DE NUNTIIS	FRANCESCO	08-dic-24

ISPETTORI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	PALLOTTA	PAOLO	16/01/2020
LGT. C.S.	DELL'ANNA	ANTONIO	25/01/2020
LGT. C.S.	CAPPIELLO	GIOVANNI	29/01/2020
LGT. C.S.	RICCIO	ANGELO	30/01/2020
LGT. C.S.	FEDERICO	ANDREA	13/02/2020
LGT. C.S.	ALTAVILLA	GIOVANNI	19/02/2020
LGT. C.S.	MANINI	DANIELE	06/03/2020
LGT. C.S.	AMATO	ALFIO	07/03/2020
LGT. C.S.	SABINO	RAFFAELE	09/03/2020
LGT. C.S.	DI NOCERA	LUIGI	24/03/2020
LGT. C.S.	BILANCIA	MAURIZIO	26/03/2020
LGT. C.S.	SERGIO	VINCENZO	01/04/2020
LGT. C.S.	DE PASCALE	FRANCESCO	05/04/2020
LGT. C.S.	IADICICCO	DOMENICO	14/04/2020
LGT. C.S.	SANTINI	PIETRO	15/04/2020
LGT.	PAONE	DOMENICO	01/05/2020
LGT. C.S.	MASCI	URIZEO	11/05/2020
LGT. C.S.	FOCONE	FRANCESCO	11/05/2020
LGT. C.S.	FIORELLI	AUGUSTO	16/05/2020
LGT. C.S.	LUTRI	EVANGELISTA	17/05/2020
LGT. C.S.	CATALANO	GIUSEPPE	24/05/2020
LGT. C.S.	POLSINELLI	FAUSTO TRANQUILLO	10/06/2020
LGT. C.S.	PASCALI	PIETRO	30/06/2020
LGT. C.S.	RISUGLIA	PIETRO PAOLO	30/06/2020
LGT. C.S.	D'ANDREA	ALFREDO	17/07/2020
LGT. C.S.	DI FIORE	VINCENZO	18/07/2020
LGT.	LEGROTTAGLIE	BERNARDINO	18/07/2020
LGT. C.S.	FONTE	PANFILO	20/07/2020
LGT. C.S.	ANCILLAO	ALDO	21/07/2020
LGT. C.S.	RICCOBENE	VINCENZO	21/07/2020
LGT. C.S.	PELELLA	RAFFAELE	07/08/2020
LGT. C.S.	STELLAVATECASCIO	VINCENZO	08/08/2020
LGT. C.S.	FRANCO	VITO	20/08/2020
LGT. C.S.	SCISCI	ORONZO	29/08/2020
LGT. C.S.	DENTI	GONARIO	04/09/2020
MAR. CA.	AGOSTA	GIOVANNI	24/10/2020
LGT. C.S.	CANTE	GIOVANNI	28/10/2020
LGT. C.S.	ALO'	PASQUALE	04/11/2020
LGT. C.S.	SERINELLI	FRANCESCO	14/11/2020
MAR. A.	ESPOSITO	PAOLO	23/11/2020

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	INNO	MARIO	01/12/2020
LGT. C.S.	BUONGIOVANNI	LUCIO	13/12/2020
LGT. C.S.	CASOLE	STEFANO	30/12/2020
LGT. C.S.	MOTTOLA	EDOARDO	03/01/2021
LGT. C.S.	BATTIPAGLIA	PAOLO	19/01/2021
LGT. C.S.	CUTRIGNELLI	PASQUALE	21/01/2021
LGT. C.S.	ELIFANI	GIOVANNI	21/01/2021
LGT. C.S.	SERRA	GIUSEPPE	03/02/2021
LGT. C.S.	PROTOPAPA	CLAUDIO	05/02/2021
LGT. C.S.	BALLESTRACCI	FIORENZO	10/02/2021
LGT. C.S.	MESSINA	LUCIANO	11/02/2021
LGT. C.S.	DI SOMMA	PELLEGRINO	12/02/2021
LGT. C.S.	LA ROSA	FRANCESCO	13/02/2021
LGT.	D'AMORE	MARIO	16/02/2021
MAR. A.	MONACO	PAOLO	19/02/2021
LGT. C.S.	GIORGIO	ANDREA	12/03/2021
LGT. C.S.	RENZULLI	ALFREDO	03/04/2021
LGT. C.S.	CAPECE	RENATO	10/04/2021
LGT. C.S.	SOFIA	FRANCESCO	20/04/2021
LGT. C.S.	DI GIOIA	SALVATORE	10/05/2021
LGT. C.S.	VARONE	RAFFAELE	11/05/2021
LGT. C.S.	NAPOLITANO	SALVATORE	15/05/2021
LGT. C.S.	VAIANO	PASQUALE	15/05/2021
MAR. A.	CASALUCE	GIUSEPPE	15/05/2021
LGT. C.S.	LIGUORI	VINCENZO	09/06/2021
LGT. C.S.	MARSALA	CIRO ANTONINO	11/06/2021
LGT. C.S.	VANORE	FLAVIO	12/06/2021
LGT. C.S.	GUGLIELMO	FELICE	29/06/2021
LGT. C.S.	SERRAINO	SALVATORE	26/07/2021
LGT. C.S.	BRUNO	RAFFAELE	06/08/2021
LGT. C.S.	ZAMPELLA	ALDO	09/08/2021
MAR. A.	BOSCO	ALFONSO	22/09/2021
LGT. C.S.	DI LORENZO	MICHELE GERARDO	23/09/2021
LGT. C.S.	TODISCO	MICHELE	27/09/2021
LGT. C.S.	DE LUCIA	ANTONIO	08/10/2021
LGT. C.S.	CANINI	UMBERTO	09/10/2021
LGT. C.S.	CIOTTI	ROBERTO	08/11/2021
LGT. C.S.	MIGLIO	RAFFAELE	14/11/2021
LGT. C.S.	NARDOCCI	STEFANO	21/11/2021
LGT. C.S.	MACCARELLI	NUNZIO	23/11/2021
LGT. C.S.	SCHINTU	GIOVANNI MARIA	28/11/2021
LGT.	COLACE	SALVATORE	29/11/2021
LGT. C.S.	VOZA	ARMANDO	13/12/2021

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	SUSCO	GAETANO	21/12/2021
LGT. C.S.	BATILDE	FLORISTANO	23/12/2021
MAR.	MASTRANTONIO	GIULIANO	25/12/2021
LGT. C.S.	BISCETTI	DARIO	26/12/2021
LGT. C.S.	PECCARISI	ANTONIO	10/01/2022
LGT. C.S.	CHERUBINI	GIANFRANCO	11/01/2022
LGT. C.S.	STOMEO	ROCCO	12/01/2022
LGT. C.S.	ARTILLO	SALVATORE	15/01/2022
LGT. C.S.	SILVESTRO	ARCANGELO	20/01/2022
LGT. C.S.	BITONTI	SERAFINO	25/01/2022
LGT. C.S.	DI MATTEO	GIOVANNI	09/02/2022
LGT. C.S.	CERBONE	NUNZIO	18/02/2022
LGT. C.S.	PAGANO	DOMENICO	18/02/2022
LGT. C.S.	D'ORIO	GIUSEPPE	10/03/2022
LGT. C.S.	LACERENZA	ANTONIO	15/03/2022
LGT. C.S.	FAZZARI	LUCIANO DOMENICO	31/03/2022
MAR. A.	MIROTTO	ANIELLO	01/04/2022
LGT. C.S.	BIANCHI	ANDREA	10/04/2022
LGT. C.S.	VANO	ARMANDO	11/04/2022
LGT.	ESPOSITO	FELICE	11/04/2022
LGT. C.S.	MAIMONE	SALVATORE	16/04/2022
LGT. C.S.	CAPORALE	GERARDO	25/04/2022
LGT. C.S.	ZAMPELLI	ANGELO	30/04/2022
LGT. C.S.	RICCIARDI	NICOLA	30/04/2022
LGT. C.S.	BRUNETTI	PASQUALE ANTONIO	09/05/2022
LGT. C.S.	BRUNO	GIUSEPPE	14/05/2022
LGT. C.S.	DELLA VOLPE	BRUNO	31/05/2022
LGT. C.S.	LUONGO	ANTONIO	01/06/2022
MAR. A.	COLARUSSO	SABATO EMILIO	01/06/2022
LGT.	GALISI	CLAUDIO	10/06/2022
LGT. C.S.	MARABELLO	GIORGIO	11/06/2022
MAR.	VILLACCI	ANTONIO	13/06/2022
MAR. A.	PALERMO	NICOLA	15/06/2022
LGT. C.S.	D'ONORIO	MARCELLO	17/06/2022
LGT. C.S.	DE ROSA	PIETRO	19/06/2022
LGT. C.S.	DE DOMINICIS	ROSARIO	01/07/2022
LGT. C.S.	DEL CORPO	DAMIANO	12/07/2022
LGT. C.S.	MATANO	FLORINDO	16/07/2022
MAR. CA.	VENA	CARMINE GIOVANNI	17/07/2022
MAR. A.	BIONDO	ANTONIO	21/07/2022
LGT.	CACCAVALE	RAFFAELE	25/07/2022
MAR. CA.	MERCANTI	FRANCESCO	30/07/2022
MAR. CA.	STAIANO	SALVATORE	01/08/2022
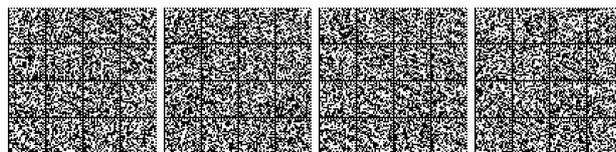
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	TORNINCASA	DOMENICO	08/08/2022
LGT. C.S.	BARTOLOMUCCI	MAURIZIO	12/08/2022
MAR.	PAOLELLA	MICHELE	12/08/2022
LGT. C.S.	TRISOLINI	UMBERTO	13/08/2022
LGT. C.S.	TARANTINO	NICOLINO	20/08/2022
MAR.	CASTELLANO	ALESSANDRO ALFONSO	02/09/2022
LGT. C.S.	ANTICO	CLAUDIO	03/09/2022
LGT.	CAPOZZOLI	SALVATORE	17/09/2022
MAR. CA.	LAMONACA	MICHELANGELO	19/09/2022
LGT. C.S.	INSANA	GIOVANNI	21/09/2022
LGT. C.S.	MONTANARINI	DANTE	22/09/2022
LGT. C.S.	DEL SORBO	MICHELE	23/09/2022
MAR. A.	MACCHIAROLO	GIOVANNI	27/09/2022
LGT. C.S.	CALDARONI	DOMENICO	28/09/2022
LGT. C.S.	CAMILLERI	EMILIO	28/09/2022
LGT. C.S.	TERRACCIANO	GIOVANNI	05/10/2022
LGT. C.S.	PINTON	PANCRAZIO	05/10/2022
LGT. C.S.	VERARDI	FRANCESCO	08/10/2022
LGT. C.S.	D'ALIA	FRANCESCO	09/10/2022
LGT. C.S.	MONTEROMANO	FRANCESCO	12/10/2022
LGT. C.S.	NOGARA	FRANCO	15/10/2022
LGT. C.S.	TESTA	FRANCESCO	15/10/2022
LGT. C.S.	CATALDI	GIULIO	16/10/2022
MAR.	LEMBO	MARIO	19/10/2022
LGT. C.S.	MARCODOPPIDO	GIOVANNI	07/11/2022
LGT. C.S.	MARRAZZO	SALVATORE	10/11/2022
LGT. C.S.	D'ANGELO	PASQUALE	13/11/2022
LGT. C.S.	TROTTA	TOMMASO PIO	15/11/2022
LGT. C.S.	DI BIASE	DOMENICO	16/11/2022
LGT. C.S.	PICCOLO	RAFFAELE	19/11/2022
LGT. C.S.	ALBINI	SERGIO	20/11/2022
MAR. A.	di RONZA	GIOVANNI	21/11/2022
MAR. A.	GRIMALDI	PASQUALE	30/11/2022
LGT. C.S.	D'AURIA	GIOVANNI	05/12/2022
LGT.	LONGO	CLAUDIO	09/12/2022
LGT. C.S.	FIDEI	DANTE	10/12/2022
LGT. C.S.	IAPICHELLO	PASQUALE	11/12/2022
LGT. C.S.	BALSAMA'	ACHILLE	15/12/2022
MAR.	DI PIPPO	ROBERTO	19/12/2022
LGT. C.S.	DE LUCA	GIOVANNI	22/12/2022
MAR. A.	D'EUSTACCHIO	ALFREDO	25/12/2022
MAR. A.	CRIFASI	FRANCO	10/01/2023
LGT. C.S.	RUSSO	DONATO	12/01/2023

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	PONZIANO	POTITO	15/01/2023
LGT. C.S.	ANTONILLI	ORNELLO	01/02/2023
LGT. C.S.	PARATORE	ALBERTO	04/02/2023
LGT.	PETRELLA	AMEDEO	08/02/2023
LGT. C.S.	VERROCCHI	GIUSEPPE	13/02/2023
LGT. C.S.	DE LORENZO	ORESTE	14/02/2023
LGT. C.S.	RUSSO	VINCENZO	17/02/2023
LGT. C.S.	MARGIOTTA	ALESSANDRO	18/02/2023
LGT. C.S.	RUSSO	MICHELANGELO	19/02/2023
LGT.	D'APUZZO	VINCENZO	21/02/2023
LGT. C.S.	MOSCA	DEMETRIO	24/02/2023
LGT. C.S.	TERMINI	MICHELE	24/02/2023
LGT. C.S.	DELL'ORSO	ALESSANDRO	27/02/2023
LGT.	MARTINA	ANTONIO	02/03/2023
MAR. ORD.	PAGANO	ANDREA	02/03/2023
LGT. C.S.	CATTEDRA	MATTEO	03/03/2023
LGT. C.S.	MURGANO	TOMMASO	04/03/2023
LGT.	SCARPATI	SALVATORE	07/03/2023
LGT. C.S.	CAMPIONI	GIANNI	10/03/2023
LGT. C.S.	GIUGLIANO	GIUSEPPE	12/03/2023
MAR. CA.	SALFI	PIETRO	14/03/2023
LGT. C.S.	LEMBO	FRANCESCO	20/03/2023
LGT. C.S.	VALENTINO	VINCENZO	21/03/2023
LGT.	PANICO	DOMENICO	23/03/2023
LGT. C.S.	LEPORE	CRISPINO ANTONIO	27/03/2023
LGT.	CERINI	MARIO	29/03/2023
MAR. A.	POLO	FRANCESCO	29/03/2023
LGT. C.S.	CARNEVALE	AMERIGO	04/04/2023
MAR. ORD.	SALVATORE	BRUNO	07/04/2023
LGT. C.S.	RUGGIERO	DANIELE	10/04/2023
LGT.	GRAZIANO	GIUSEPPE	13/04/2023
LGT. C.S.	RICCARDI	PASQUALINO	15/04/2023
LGT. C.S.	DE ROSA	GENNARO	16/04/2023
MAR.	URSO	DONATO	17/04/2023
LGT. C.S.	CACI	ROBERTO VINCENZO	19/04/2023
MAR.	ANNARUMMA	ANGELO	21/04/2023
LGT. C.S.	CHIRICO	GIOVANNI	22/04/2023
LGT. C.S.	ZULLO	CORRADO	23/04/2023
LGT. C.S.	NIGRO	MARIO	23/04/2023
MAR. A.	ANTELMI	ANTONIO	24/04/2023
LGT. C.S.	CAPPELLO	RENATO	25/04/2023
LGT. C.S.	CAIONE	MARCELLO	25/04/2023
LGT. C.S.	ESPOSITO	CLAUDIO	30/04/2023
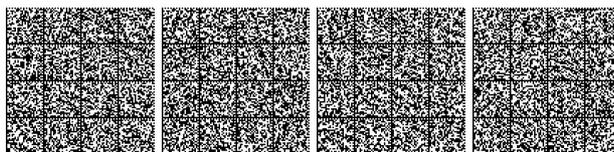
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	BONVISSUTO	CARMELO	30/04/2023
MAR.	MONTANINO	BIAGIO	02/05/2023
LGT. C.S.	PETTINARI	GIUSEPPE	07/05/2023
LGT. C.S.	FRECENTESE	UMBERTO	08/05/2023
MAR.	D'ORIA	GIUSEPPE	11/05/2023
LGT. C.S.	DIPALO	VITO	13/05/2023
LGT. C.S.	SCARDACCIONE	MICHELE DOMENICO	13/05/2023
LGT. C.S.	CUTRUPIA	CARMELO	14/05/2023
MAR. A.	AMORETTI	MAURIZIO	15/05/2023
LGT. C.S.	FIORE	GIUSEPPE	16/05/2023
LGT. C.S.	RINALDI	FRANCESCO SAVERIO	18/05/2023
LGT. C.S.	DE ROSA	CRESCENZO	24/05/2023
LGT. C.S.	ANDREOCCI	FABIO	28/05/2023
LGT. C.S.	TREZZA	FRANCESCO	03/06/2023
LGT. C.S.	SCAVUZZO	GIUSEPPE	04/06/2023
MAR. A.	ESPOSITO	PASQUALE	04/06/2023
LGT. C.S.	PACELLI	ENZO	07/06/2023
LGT. C.S.	MASTROMARCHI	DOMENICO	08/06/2023
LGT.	SATURNO	SILVIO	12/06/2023
LGT.	SPASARO	FELICE ANTONIO	14/06/2023
MAR. A.	BRUNO	FRANCESCO	15/06/2023
LGT. C.S.	CITO	RENATO	17/06/2023
LGT. C.S.	FERRINI	GIUSEPPE	18/06/2023
LGT. C.S.	CIMAROSA	LUCA	20/06/2023
LGT. C.S.	MANNA	GIUSEPPE	23/06/2023
MAR.	MIGLIACCIO	GIOVANNI	24/06/2023
LGT. C.S.	GAGLIARDI	ANTONIO	30/06/2023
LGT. C.S.	PETTINE	PAOLO	30/06/2023
MAR. A.	RUSSO	CARMINE	02/07/2023
LGT. C.S.	DI GIOVANNI	GIULIO GERARDO	06/07/2023
MAR.	VERDINI	GENNARO	07/07/2023
LGT. C.S.	CIARMATORE	GIOVANNI	12/07/2023
LGT. C.S.	ROSINI	DARIO	12/07/2023
LGT. C.S.	NARDELLA	GABRIELE	13/07/2023
LGT. C.S.	MAIONE	PASQUALE	18/07/2023
LGT. C.S.	VOLPE	LUCIO	18/07/2023
LGT. C.S.	BERNAVA	MARIO	20/07/2023
MAR.	SAPONARO	GENNARO	20/07/2023
LGT. C.S.	DI GIULIO	SECONDO	21/07/2023
LGT.	SIRACUSA	GIUSEPPE ANTONIO	22/07/2023
LGT. C.S.	MONTECALVO	GERARDO	24/07/2023
LGT. C.S.	ARDOLINO	ANIELLO	25/07/2023
LGT. C.S.	ROSANOVA	SALVATORE	30/07/2023

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT.	PIOLA	ROBERTO	04/08/2023
LGT. C.S.	ROMANZI	ANTONELLO	05/08/2023
LGT. C.S.	NERI	PASQUALE	07/08/2023
LGT.	CIRILLO	MICHELE	07/08/2023
LGT. C.S.	GIACALONE	SALVATORE	10/08/2023
LGT. C.S.	GIANNINI	MICHELE	10/08/2023
LGT. C.S.	MASSIMI	GIOVANNI	17/08/2023
LGT.	CARDELLA	VINCENZO	19/08/2023
LGT. C.S.	FIORE	VINCENZO	21/08/2023
LGT. C.S.	RENZULLI	FRANCESCO	24/08/2023
LGT. C.S.	FORMISANO	LUIGINO	25/08/2023
LGT. C.S.	MASCIOPINTO	ANGELO AUGUSTO	31/08/2023
LGT. C.S.	CURCI	ROSARIO	31/08/2023
LGT. C.S.	SICILIANO	MARIANO	13/09/2023
LGT. C.S.	LONGOBARDI	GIUSEPPE	13/09/2023
LGT. C.S.	DI STASI	GIOVANNI	14/09/2023
LGT.	BARBATO	MARIO	14/09/2023
LGT. C.S.	FARINA	MARCO	16/09/2023
LGT. C.S.	CASAREALE	GIUSEPPE	17/09/2023
MAR.	MARIANI	ENRICO	18/09/2023
LGT. C.S.	RAIMONDO	FRANCO	19/09/2023
LGT. C.S.	PUSELLO	ANGELO	23/09/2023
LGT. C.S.	CAMARRONE	ALFREDO	25/09/2023
LGT. C.S.	SPATUZZI	VINCENZO	27/09/2023
LGT. C.S.	CAIAZZO	OTTAVIO	28/09/2023
LGT. C.S.	PALAIA	FRANCESCO	01/10/2023
LGT. C.S.	ZURLO	GIUSEPPE	03/10/2023
LGT. C.S.	SORRENTINO	BARTOLOMEO	05/10/2023
LGT. C.S.	BUONTEMPO	ADOLFO	08/10/2023
LGT.	CASCINO	MAURIZIO ANGELO VINCENZO	09/10/2023
LGT. C.S.	LOMIO	NICOLA	18/10/2023
LGT.	CASALNUOVO	GIUSEPPE	19/10/2023
LGT. C.S.	MANDOLFO	MAURILIO	20/10/2023
LGT. C.S.	MARCELLI	ANGELO	23/10/2023
MAR. A.	CARAGLIA	ROSARIO	23/10/2023
LGT. C.S.	TENACE	MATTEO	24/10/2023
LGT. C.S.	D'AMICO	ROBERTO	25/10/2023
LGT. C.S.	CARACCIOLO	RAFFAELE	26/10/2023
LGT.	PONTILLO	GIUSEPPE	29/10/2023
MAR.	DE SANTIS	VINCENZO ANGELO	29/10/2023
LGT. C.S.	PUGLIESE	DOMENICO	30/10/2023
LGT. C.S.	BINACO	EMILIO	31/10/2023
LGT. C.S.	CASTROVINCI	SALVATORE	03/11/2023

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT.	FRANCESCA	VINCENZO	03/11/2023
LGT. C.S.	TORALDO	FRANCESCO	06/11/2023
LGT. C.S.	LEONE	MICHELE	07/11/2023
LGT. C.S.	BARTOLOMEO	GIUSEPPE	09/11/2023
LGT.	CATALDI	MARIO	13/11/2023
LGT. C.S.	TACCARDO	FRANCESCO	14/11/2023
LGT. C.S.	REA	TOMMASO	14/11/2023
LGT. C.S.	CESTONE	CANIO	18/11/2023
MAR.	CANDIDO	ANGELO	24/11/2023
LGT. C.S.	CANTELLA	CLAUDIO	26/11/2023
LGT.	CALABRO'	CANDELORO	27/11/2023
LGT. C.S.	DI MAIO	ANIELLO	30/11/2023
LGT. C.S.	ZONA	ADRIANO	01/12/2023
MAR.	GRIMALDI	GIOVANNI	02/12/2023
LGT. C.S.	CLEMENTE	GENNARO	04/12/2023
MAR.	VENEZIA	GIUSEPPE	05/12/2023
LGT. C.S.	PUCCI	GIANFRANCO	06/12/2023
LGT. C.S.	SANTORO	GUGLIELMO	06/12/2023
LGT. C.S.	CROVACE	DIEGO	09/12/2023
MAR.	CAMBURSANO	PIETRO	12/12/2023
LGT. C.S.	IMPARATO	ANGELO	13/12/2023
LGT. C.S.	ORATI	LUCIANO	14/12/2023
LGT. C.S.	FOIS	SERGIO	17/12/2023
LGT. C.S.	DI LAURENZIO	LUCA	18/12/2023
LGT. C.S.	MELONI	FRANCESCO	23/12/2023
LGT. C.S.	MONTANA	SAVERIO	02/01/2024
LGT. C.S.	CASSANO	DANIELE	03/01/2024
LGT. C.S.	DI LEMBO	MICHELE	12/01/2024
LGT.	VOZZA	UMBERTO	13/01/2024
LGT.	PIGNATELLI	RICCARDO	14/01/2024
LGT. C.S.	ARBUCCI	MAURIZIO	17/01/2024
LGT. C.S.	ARCURI	ANTONIO SALVATORE FRANCESCO	18/01/2024
LGT. C.S.	ORSI	MARCELLO	18/01/2024
LGT.	FARACO	ANDREA	24/01/2024
LGT.	DE CRISTOFARO	FRANCESCO	31/01/2024
LGT. C.S.	GARACCIONI	GRAZIANO	05/02/2024
LGT. C.S.	PORCARO	VINCENZO	06/02/2024
LGT. C.S.	GIAGNORIO	GIOVANNI	06/02/2024
LGT. C.S.	NAPOLETANO	CARLO	07/02/2024
LGT. C.S.	ACAMPORA	MATTEO	10/02/2024
LGT. C.S.	SCONCI	ROBERTO MICHELE	11/02/2024
LGT. C.S.	CAIAZZO	MARCO	11/02/2024
LGT. C.S.	GUERRIERO	ALFONSO	12/02/2024
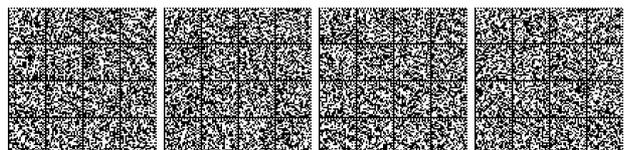
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
MAR.	PAIANO	ALFIO	12/02/2024
LGT. C.S.	SIANI	ROBERTO	15/02/2024
MAR.	MORRONE	VITO	15/02/2024
MAR.	CAPERNA	ANTONIO	16/02/2024
LGT. C.S.	GALLETTA	ETTORE	17/02/2024
LGT. C.S.	PUGLIESE	MATTEO ANTONIO	18/02/2024
LGT. C.S.	MARZANO	MARCO	19/02/2024
LGT. C.S.	PAPA	RAFFAELE	21/02/2024
LGT. C.S.	IANNELLA	MICHELE	21/02/2024
LGT. C.S.	PEZONE	MARCO	23/02/2024
LGT. C.S.	SILVESTRO	UMBERTO	23/02/2024
LGT.	MARRA	EMANUELE	23/02/2024
LGT. C.S.	ROTOLI	ANTONIO	25/02/2024
LGT. C.S.	MECCA	VITO	28/02/2024
LGT. C.S.	FEBO	DOMENICO	03/03/2024
LGT. C.S.	LAMAGNA	FRANCESCO	03/03/2024
LGT. C.S.	MAZZARELLA	GIOVANNI	04/03/2024
LGT. C.S.	BRUNO	DOMENICO	06/03/2024
LGT. C.S.	MONTI	NATALE	13/03/2024
LGT. C.S.	TUMOLO	RAFFAELE	13/03/2024
LGT. C.S.	BARTOLOTTA	FRANCESCO	15/03/2024
LGT. C.S.	RAPONI	ALESSANDRO	16/03/2024
LGT. C.S.	MEDURI	ROSARIO	18/03/2024
LGT. C.S.	RINALDI	FRANCESCO	18/03/2024
LGT. C.S.	ZANNOLFI	MASSIMO	18/03/2024
MAR.	SAVINO	TOMMASO	19/03/2024
LGT. C.S.	LANCIA	ALFONSO	21/03/2024
LGT. C.S.	RASO	CLAUDIO	21/03/2024
LGT. C.S.	PADUANO	RAFFAELE	22/03/2024
MAR.	VALENZANO	SAVERIO	23/03/2024
LGT. C.S.	ALFANO	CIRO	25/03/2024
LGT. C.S.	BOSCO	FRANCO	29/03/2024
LGT.	GALANTINO	VINCENZO	02/04/2024
LGT. C.S.	MARTINELLO	LORENZO	04/04/2024
MAR.	PRENCIPE	MATTEO	04/04/2024
LGT. C.S.	CANTORE	MICHELE	06/04/2024
LGT. C.S.	LONGO	ANNIBALE	08/04/2024
LGT. C.S.	RICCIO	PASQUALE MAURIZIO	09/04/2024
LGT. C.S.	VISCIANO	MICHELE	09/04/2024
LGT. C.S.	ASTUTO	CALOGERO SAVERIO	09/04/2024
LGT. C.S.	LAURIOLA	SAVERIO	10/04/2024
LGT. C.S.	SALZANO	GIUSEPPE	13/04/2024
LGT. C.S.	BORGNINO	MARCO	15/04/2024
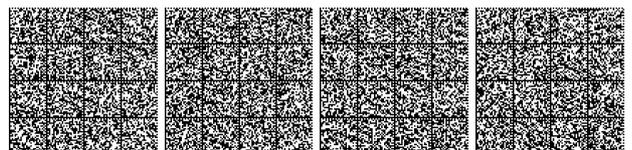
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	BUSCEMA	SEBASTIANO	15/04/2024
MAR. ORD.	MERONE	VINCENZO	17/04/2024
LGT. C.S.	INNOCENTI	RICCARDO	19/04/2024
LGT.	BIONDO	CARMELO	20/04/2024
MAR. A.	DE VITO FRANCESCO	GIUSEPPE	23/04/2024
MAR. ORD.	PAOLETTI	MARCO	23/04/2024
LGT. C.S.	ABBATE	SALVATORE PANFILO	29/04/2024
LGT. C.S.	DI MARE	GIOVANNI	30/04/2024
LGT. C.S.	CARMOSINO	ALBERTO	03/05/2024
LGT. C.S.	DONFRANCESCO	LUIGI	05/05/2024
LGT. C.S.	POSTIGLIONE	ERNESTO	07/05/2024
MAR.	CIPOLLA	PIERLUIGI	07/05/2024
LGT. C.S.	CASACCI	PIERO ANTONIO	11/05/2024
LGT.	PARRILLI	FRANCESCO	11/05/2024
MAR.	RIZZO	ALESSANDRO	13/05/2024
LGT. C.S.	CRUCIANI	CLAUDIO	14/05/2024
LGT.	DE FILIPPIS	COSIMO	14/05/2024
LGT.	VOLPICELLI	ANTONIO	14/05/2024
LGT. C.S.	GUARNACCIA	FRANCESCO	15/05/2024
LGT. C.S.	CANTATORE	ALFREDO	15/05/2024
LGT. C.S.	BENETTIERI	GIACOMO	16/05/2024
MAR.	CARUSONE	ANTONIO	16/05/2024
LGT. C.S.	CARUSONE	ANDREA	23/05/2024
LGT. C.S.	CONFORTI	NICOLA	24/05/2024
LGT. C.S.	AURELI	EGIDIO	26/05/2024
LGT. C.S.	SOMMA	MICHELE	26/05/2024
LGT. C.S.	GENNARO	GIACOMINO SALVATORE	28/05/2024
MAR.	MARINO	FRANCESCO VITO	28/05/2024
MAR. ORD.	MENALE	SALVATORE	29/05/2024
LGT. C.S.	LONGO	FILIPPO	30/05/2024
LGT. C.S.	LEONARDI	SANDRO	01/06/2024
LGT. C.S.	CENTONZE	MASSIMO	02/06/2024
LGT. C.S.	CASTORINA	ROSARIO	03/06/2024
LGT. C.S.	CUCCA	LUIGI	03/06/2024
LGT. C.S.	IANNOTTI	CESARE	04/06/2024
MAR.	FIORELLA	FRANCO	05/06/2024
LGT. C.S.	LONGO	NUNZIO	06/06/2024
MAR. ORD.	POLVERE	VALENTINO	06/06/2024
LGT. C.S.	PIANCATELLI	ROBERTO	07/06/2024
LGT. C.S.	D'AMBROSIO	STEFANO	08/06/2024
LGT.	CECCHINI	MARCO	08/06/2024
LGT. C.S.	DI PAOLI	VINCENZO MATTEO	10/06/2024
LGT.	ARTICO	PAOLO	10/06/2024

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
MAR.	BARBUTO	ILARIO	12/06/2024
LGT. C.S.	LAURI	TIBERIO	13/06/2024
LGT. C.S.	BAJOCCO	MARCO	16/06/2024
LGT. C.S.	MARCHIONNI	STEFANO	17/06/2024
MAR. ORD.	SANTILLI	GIANNI	17/06/2024
LGT. C.S.	CARLI	DARIO	19/06/2024
LGT. C.S.	MOLETTIERI	VALERIO	22/06/2024
LGT. C.S.	CODA	GIORGIO	23/06/2024
LGT. C.S.	CUZZOCREA	FRANCESCO	23/06/2024
LGT. C.S.	ANGELINO	ENRICO	23/06/2024
LGT.	FUSCO	PIERO	27/06/2024
LGT. C.S.	VITIELLO	GENNARO	28/06/2024
LGT. C.S.	ZANETTI	LUIGI	28/06/2024
LGT. C.S.	COMPOSTO	TOMMASO ANTONIO	28/06/2024
LGT. C.S.	ZONETTI	AMERICO	30/06/2024
LGT. C.S.	BARBATO	PAOLO	30/06/2024
LGT.	FRANZESE	ENRICO	30/06/2024
LGT.	MIDURI	ANTONIO MASSIMO	01/07/2024
LGT. C.S.	ZANGRILLI	ROBERTO	02/07/2024
LGT. C.S.	FABIANO	MASSIMO	02/07/2024
LGT. C.S.	SCARPATO	MARIO	07/07/2024
LGT. C.S.	LECCIA	FULVIO	11/07/2024
LGT. C.S.	REMEDIANI	SERGIO	11/07/2024
LGT. C.S.	VANACORE	ALESSANDRO	12/07/2024
LGT.	VALENTI	GIUSEPPE	12/07/2024
MAR. ORD.	SACCONE	GIUSEPPE	17/07/2024
LGT. C.S.	IERUSSI	PIERLUIGI	18/07/2024
LGT. C.S.	CONTURSI	MICHELE	18/07/2024
LGT. C.S.	PIZZO	MICHELE	18/07/2024
LGT.	MIANO	NELLO	19/07/2024
MAR. ORD.	PULEO	FRANCESCO	21/07/2024
LGT. C.S.	PALMIERO	GAETANO	22/07/2024
LGT. C.S.	SCALONI	MASSIMILIANO	24/07/2024
LGT. C.S.	FIORETTI	LUCA	26/07/2024
LGT. C.S.	GILIO	FRANCESCO	26/07/2024
MAR.	TOPPUTI	GREGORIO	27/07/2024
LGT. C.S.	TEVERE	SALVATORE	28/07/2024
MAR. ORD.	GINESE	ANGELO	28/07/2024
LGT. C.S.	MARANO	BERNARDO	30/07/2024
LGT. C.S.	FONTANA	SERGIO	01/08/2024
LGT.	PAPAGNI	LUIGI	01/08/2024
LGT. C.S.	DI FRANCO	ANGELO	04/08/2024
LGT. C.S.	LODDI	GIOVANNI	05/08/2024

Grado all'atto del congedo	**Cognome**	**Nome**	**Data collocamento in ausiliaria**
LGT. C.S.	FERRARA	FRANCESCO	09/08/2024
LGT. C.S.	VITALE	GERARDO	09/08/2024
LGT. C.S.	SURACE	GIOVANNI	09/08/2024
LGT. C.S.	PASSARELLI	RAFFAELE	10/08/2024
LGT. C.S.	MIUCCIO	ONOFRIO	12/08/2024
LGT. C.S.	PIRAS	FRANCO	12/08/2024
MAR.	ROPERTI	GIANCARLO	12/08/2024
LGT. C.S.	PICARIELLO	ANTONIO	13/08/2024
LGT. C.S.	PETRELLA	PIETRO	14/08/2024
LGT. C.S.	TUSA	VINCENZO	15/08/2024
LGT. C.S.	RICOTTA	FABIO MASSIMO	15/08/2024
LGT. C.S.	CANTELMI	GIANCARLO	16/08/2024
LGT. C.S.	CIREDDU	PIETRO	17/08/2024
LGT. C.S.	DI MARINO	NICOLA DIEGO	17/08/2024
LGT. C.S.	LAVEZZA	CIRO	17/08/2024
LGT. C.S.	PERCHINUNNO	GERARDO	17/08/2024
LGT. C.S.	DI NUZZO	GIUSEPPE	18/08/2024
LGT. C.S.	CRISTOFARO	MAURO	18/08/2024
LGT. C.S.	MASCOLO	CIRO	19/08/2024
LGT. C.S.	MESSINA	GIUSEPPE	19/08/2024
LGT. C.S.	MARVALDI	GIOVANNI	20/08/2024
LGT. C.S.	MARCANTONI	MARCO	20/08/2024
LGT. C.S.	FARZATI	ALESSANDRO	22/08/2024
LGT. C.S.	ROCCO	MICHELE	23/08/2024
MAR.	DI COSTANZO	GIOVANNI	23/08/2024
LGT. C.S.	FARINA	ANGELO	25/08/2024
LGT. C.S.	TONTI	FRANCO	28/08/2024
MAR. CA.	PACINO	TOMMASO	02/09/2024
MAR. A.	AMORETTI	FRANCESCO	03/09/2024
LGT. C.S.	APOLLARO	VITO	08/09/2024
MAR. ORD.	SARACINO	FRANCESCO	08/09/2024
LGT. C.S.	GRIMALDI	GIUSEPPE	12/09/2024
LGT. C.S.	AIELLO	GIACOMO MAURIZIO	13/09/2024
LGT. C.S.	PETRICONE	GIORGIO	13/09/2024
LGT. C.S.	MARINO	GIUSEPPE	13/09/2024
LGT.	GATTINI	GRAZIANO	14/09/2024
LGT. C.S.	DI NATALE	ROSARIO	15/09/2024
LGT. C.S.	QUATTRONE	GIOVANNI	15/09/2024
LGT. C.S.	ROCCO	DOMENICO	17/09/2024
LGT. C.S.	RENZETTI	ROBERTO	17/09/2024
MAR. ORD.	LUPINI	DANIELE	18/09/2024
LGT. C.S.	DELL'ANNA	MAURIZIO GIUSEPPE	20/09/2024
MAR.	FARINA	LAZZARO CORRADO	21/09/2024
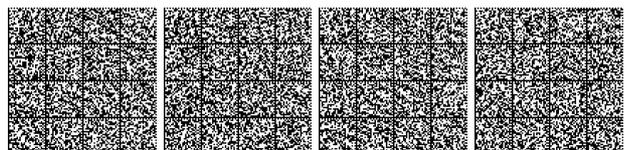
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	PAOLUCCI	ALESSANDRO	22/09/2024
LGT. C.S.	FELICI	MAURIZIO	23/09/2024
LGT. C.S.	RAGONE	MAURIZIO	24/09/2024
LGT. C.S.	GIANNACCARI	GIORGIO	25/09/2024
LGT. C.S.	VIRO	PASQUALE	26/09/2024
LGT. C.S.	D'ANNA	GIUSEPPE	27/09/2024
MAR. A.	DI VILIO	NICOLA	27/09/2024
MAR. ORD.	CASSIBBA	MASSIMO	27/09/2024
LGT. C.S.	CUSUMANO	ROBERTO	28/09/2024
LGT. C.S.	CAGNAZZO	BRIZIO DOMENICO	28/09/2024
LGT. C.S.	IANNONE	ALFREDO	29/09/2024
LGT. C.S.	DELLO IACOVO	EMILIO	02/10/2024
LGT. C.S.	ZONNO	VITO	02/10/2024
LGT.	ABATE	NUNZIO	02/10/2024
LGT. C.S.	ESPOSITO	DINO	05/10/2024
LGT. C.S.	LAMBERTI	BRUNO	10/10/2024
LGT. C.S.	MIRIELLO	SALVATORE	10/10/2024
LGT.	MICALI	GIUSEPPE	10/10/2024
MAR. A.	FRANCO	MATTEO	10/10/2024
LGT. C.S.	GELSOMINO	GAETANO ANTONIO	12/10/2024
LGT.	MAGALOTTI	FRANCO	12/10/2024
LGT. C.S.	AGOSTINO	ANTONIO	13/10/2024
LGT.	TILARO	IGNAZIO ANTONIO	13/10/2024
MAR.	PIPITONE	ANTONINO	13/10/2024
LGT.	LENTINI	ANDREA	14/10/2024
LGT. C.S.	PARATORE	SALVATORE	15/10/2024
LGT. C.S.	OCCHIPINTI	SALVATORE	16/10/2024
LGT. C.S.	FALCONETTI	GIACINTO GIUSEPPE	17/10/2024
LGT. C.S.	CANGIANO	FEDERICO	17/10/2024
LGT. C.S.	MOSCA	SEBASTIANO	18/10/2024
MAR. A.	LUCCI	FABRIZIO	19/10/2024
LGT. C.S.	GENNARO	GIOVANNI MARIA	21/10/2024
LGT. C.S.	IANNAMORELLI	PANFILO	24/10/2024
LGT.	SCELZO	ROBERTO	25/10/2024
LGT. C.S.	CICCOLELLA	PIERVITO	26/10/2024
LGT.	BARBAGALLO	ALFIO	28/10/2024
MAR. A.	D'AMATO	CARMELO	28/10/2024
LGT. C.S.	LUZI	ROBERTO	31/10/2024
LGT.	LATERZA	LUIGI	31/10/2024
MAR.	GORTANI	GRAZIANO	31/10/2024
LGT.	FASOLO	GIOVANNI	01/11/2024
LGT. C.S.	MEUCCI	MASSIMO	02/11/2024
LGT. C.S.	MONTELLA	MICHELE	05/11/2024

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	PALAZZO	GIUSEPPE	05/11/2024
LGT.	LIPPOLIS	FRANCESCO	05/11/2024
LGT. C.S.	VEGNA	MAURIZIO	10/11/2024
LGT. C.S.	CRISCI	CLEMENTE	12/11/2024
LGT.	LOFFREDO	MICHELE	12/11/2024
MAR. ORD.	BAIANO	VITTORIO	12/11/2024
LGT. C.S.	LA VECCHIA	FRANCESCO PAOLO	13/11/2024
LGT. C.S.	PISCOPO	MICHELE	14/11/2024
LGT. C.S.	CRETI	VITTORIO	16/11/2024
LGT. C.S.	BRETTI	GIUSEPPE	16/11/2024
LGT. C.S.	D'ANTONIO	GERARDO	17/11/2024
LGT. C.S.	VENTRE	EMILIO	18/11/2024
LGT. C.S.	BAVA	ANGELO	19/11/2024
LGT. C.S.	DELL'AGUZZO	MARIO	20/11/2024
LGT. C.S.	POLIMENO	PASQUALE CORRADO	21/11/2024
MAR. CA.	CIANCI	BENEDETTO	21/11/2024
LGT. C.S.	MARCONI	MARCO	22/11/2024
LGT.	PAGGIOSSI	MASSIMO	23/11/2024
LGT. C.S.	GUERCIA	GIOVANNI	24/11/2024
LGT.	CIRINO	DOMENICO ANTONIO	25/11/2024
LGT. C.S.	FALZONE	SALVATORE	26/11/2024
LGT.	COLELLA	VITO	26/11/2024
LGT. C.S.	MADEDDU	ANTONIO	27/11/2024
LGT. C.S.	MAGOTTI	UGO	27/11/2024
MAR.	CHIRICOZZI	ALFREDO	28/11/2024
LGT. C.S.	TUDINI	ROCCO	29/11/2024
LGT.	ARAMU	LORENZO	29/11/2024
LGT.	DILERNIA	MICHELE	29/11/2024
LGT.	ALBANO	RAFFAELE	02/12/2024
LGT. C.S.	MASSARO	PIERO	03/12/2024
LGT. C.S.	GIRASOLE	GIUSEPPE	04/12/2024
LGT. C.S.	SCORDO	GIUSEPPE	05/12/2024
LGT. C.S.	BANDIERA	PAOLO	07/12/2024
LGT. C.S.	DI MAIO	ANTONIO	09/12/2024
LGT. C.S.	NASCA	ALFREDO MARIA	12/12/2024
LGT. C.S.	DI CERBO	LUCIANO	14/12/2024
LGT. C.S.	MAFFEI	PASQUALE	15/12/2024
LGT. C.S.	CARMINATI	GIULIO	15/12/2024
MAR.	BRESCIA	MATTEO	15/12/2024
LGT. C.S.	SORRENTINO	PAOLO	16/12/2024
LGT. C.S.	SARTORIO	GIOVANNI	18/12/2024
LGT. C.S.	GIUNTA	TOMMASO GIUSEPPE	28/12/2024
LGT. C.S.	SQUICCIARINI	FRANCESCO	28/12/2024
LGT. C.S.	VIANELLO	ALBERTO	31/12/2024

ISPETTORI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
LGT. C.S.	MELE	QUIRINO	05/06/2020
LGT. C.S.	MAZZA	GIOVANNI	21/06/2020
LGT. C.S.	TAMBORRA	VINCENZO	22/04/2021
MAR. A.	GAROFANO	SALVATORE	11/06/2021
LGT. C.S.	DI GIOVANNI	GIACOMO	18/07/2021
LGT. C.S.	COLUCCI	ANGELO	26/09/2021
LGT. C.S.	CRISTIANI	SABINO	07/10/2021
MAR. ORD.	PRIMERANO	GIOVANNI ANTONIO	03/11/2021
LGT. C.S.	SCHIOCCA	VINCENZO	07/11/2021
LGT. C.S.	SANGRI	CONSOLATO	25/11/2021
LGT. C.S.	LAGARESE MONTUORI	LUIGI	22/12/2021
LGT. C.S.	MANGANO	ANGELO GIUSEPPE	20/03/2022
LGT. C.S.	SANTONI	ANTONELLO	20/04/2022
LGT.	IANNICIELLO	RAFFAELE	24/10/2022
MAR. CA.	TROPIANO	LEONARDO	07/03/2023
LGT.	CITARELLA	CIRO	11/03/2023
LGT. C.S.	DELL'ANGELO	UMBERTO	22/03/2023
LGT. C.S.	DI NATALE	GIOVANNI	22/03/2023
LGT. C.S.	MAURO	GIUSEPPE	01/07/2023
LGT. C.S.	CIANO	ANTONIO	11/07/2023
LGT.	SICILIANO	SILVERIO	09/09/2023
LGT. C.S.	IZZO	COSIMO	05/10/2023
LGT. C.S.	VENTURA	MARCELLO	11/10/2023
MAR. A.	AUTIERO	MARCO	04/11/2023
LGT. C.S.	CRISCI	ANTONIO	14/12/2023
LGT. C.S.	PILUDU	CESARINO GIOVANNI	20/02/2024
LGT. C.S.	GIACENTE	GIOVANNI	09/03/2024
LGT. C.S.	RICCIO	NICOLA	15/05/2024
LGT. C.S.	CEGLIE	GIANCOSIMO	26/06/2024
LGT. C.S.	FERONE	FABIO	04/07/2024
MAR. A.	CAPUTO	EUGENIO	24/08/2024
LGT. C.S.	TURCO	ROCCO	30/08/2024
LGT. C.S.	RENNO	SALVATORE	15/09/2024
LGT. C.S.	DELLA ROCCA	ARMANDO	22/09/2024
LGT.	D'AMORA	NATALE	02/10/2024
MAR. ORD.	BARRECA	BASILIO	10/10/2024
MAR. A.	PAPIA	GIUSEPPE	15/11/2024

SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
BRIG.	STAIANO	ALDEVINO	19/01/2020
BRIG. CA.Q.S.	MARINI	ALDO	08/02/2020
BRIG. CA.Q.S.	TROIANO	PRIMIANO	07/03/2020
BRIG. CA.	MAMONE	FRANCESCO	15/03/2020
BRIG. CA.Q.S.	GUERRA	ANGELO GIUSEPPE	19/04/2020
BRIG. CA.Q.S.	PIRRUCCIO	SEBASTIANO	25/04/2020
BRIG. CA.Q.S.	MASTROSTEFANO	SANDRO	23/06/2020
BRIG. CA.Q.S.	ARAGONA	DOMENICO	25/06/2020
BRIG. CA.Q.S.	DI SCIACCA	VINCENZO PIETRO	02/07/2020
BRIG. CA.Q.S.	FURINO	ANIELLO	11/07/2020
BRIG. CA.Q.S.	GALLOTTI	GIOVANNI	26/07/2020
BRIG.	CARPINELLI	VINCENZO	28/07/2020
BRIG. CA.Q.S.	CARETTA	PIETRO	30/08/2020
BRIG. CA.Q.S.	CALDIERARO	EMILIO	05/09/2020
BRIG. CA.Q.S.	LA CROCE	VITTORIO	06/09/2020
BRIG.	APREA	DOMENICO	30/10/2020
BRIG. CA.Q.S.	CAPONE	VINCENZO	15/12/2020
BRIG. CA.Q.S.	LONGO	BIAGIO VINCENZO	25/01/2021
BRIG.	CARDIA	ANTONINO	28/01/2021
BRIG.	MARMOREA	LUCIANO	19/02/2021
BRIG. CA.	PALAGIANO	ANTONIO	04/04/2021
BRIG. CA.Q.S.	CESTRONE	MARIO	03/05/2021
BRIG. CA.	ABBIENTO	GIUSEPPE	02/06/2021
BRIG.	AGLIECO	MARIO	03/06/2021
BRIG. CA.Q.S.	FUSCO	ARNALDO	13/06/2021
BRIG. CA.Q.S.	DE VITO	FERNANDO LAURO	13/07/2021
BRIG.	PICCARO	ROBERTO	22/07/2021
BRIG. CA.	FARICELLI	SERGIO	16/08/2021
BRIG. CA.	MAMONE	FRANCO	05/09/2021
BRIG. CA.Q.S.	MARCHIONE	VINCENZO	15/09/2021
BRIG. CA.Q.S.	MOLINARI	NICOLA	16/09/2021
V. BRIG.	RITI	MAURO	07/10/2021
BRIG. CA.Q.S.	CECAMORE	EOLO	27/10/2021
BRIG. CA.Q.S.	LASALA	LUIGI	07/11/2021
V. BRIG.	SAVASTANO	MARIO	26/11/2021
BRIG.	FAMULARO	DOMENICO	01/12/2021
BRIG. CA.Q.S.	MALIGNAGGI	MAURIZIO	11/12/2021
BRIG. CA.	IOIME	ANTONIO	20/12/2021
V. BRIG.	CORSELLO	PIPPO	27/01/2022
BRIG. CA.Q.S.	MANZELLA	GIUSEPPE	14/03/2022

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
BRIG. CA.	GAMBARDELLA	ALFONSO	26/03/2022
BRIG. CA.Q.S.	NAPOLITANO	SABATO FELICE	06/04/2022
BRIG. CA.Q.S.	RUSSO	GIUSEPPE	17/04/2022
BRIG.	CECERE	ALBERTO ANTONIO	22/05/2022
BRIG. CA.Q.S.	GUASTAFIERRO	MARIO	09/06/2022
BRIG. CA.Q.S.	DI LEO	NICOLA	12/06/2022
BRIG. CA.	FELIS	ANTONINO	16/06/2022
BRIG. CA.	PALERMO	ROBERTO	23/06/2022
V. BRIG.	IODICE	ALBERTO	25/06/2022
BRIG. CA.Q.S.	ESPOSITO	ANTONIO	29/06/2022
BRIG. CA.	INDOMENICO	BRUNO	06/08/2022
V. BRIG.	CARRIERO	DOMENICO GAETANO	14/08/2022
BRIG.	CAVALIERE	CARLO	12/09/2022
BRIG.	MAZZUCA	MARIO GIUSEPPE	14/09/2022
BRIG. CA.Q.S.	COZZOLINO	GIOVANNI	16/09/2022
BRIG. CA.Q.S.	PARISI	MICHELE GIUSEPPE	30/09/2022
BRIG. CA.Q.S.	LEMMO	ANTONINO	21/10/2022
BRIG. CA.Q.S.	RUSSO	MARIO	27/10/2022
BRIG.	SAPORITO	CALOGERO	15/12/2022
V. BRIG.	TIRELLI	BENEDETTO	15/12/2022
BRIG.	GRIECO	ANTONIO	17/12/2022
BRIG. CA.	NADDEO	VINCENZO	21/12/2022
BRIG. CA.	TOTARO	GIOVANNI	04/01/2023
BRIG. CA.	CHIARILLI	PIETRO	05/01/2023
BRIG. CA.Q.S.	NIGRI	GIUSEPPE	06/01/2023
BRIG. CA.Q.S.	DI GREGORIO	ANTONIO	15/01/2023
BRIG.	TABITA	MARCELLO	17/01/2023
BRIG. CA.Q.S.	ATTANASIO	POMPEO	09/02/2023
V. BRIG.	GABRIELE	MICHELE	09/02/2023
BRIG. CA.	BERNARDO	SABATINO	20/02/2023
BRIG. CA.	CALDERONI	FRANCESCO	11/03/2023
BRIG. CA.Q.S.	FATONE	ANTONIO	12/03/2023
BRIG. CA.Q.S.	GRAMMATICO	GIOVANNI	14/03/2023
BRIG.	MASTELLONE	VINCENZO	14/03/2023
BRIG. CA.Q.S.	FABIANI	VITTORIO	19/03/2023
BRIG. CA.Q.S.	STIMOLA	MICHELE	07/04/2023
BRIG. CA.Q.S.	DAMIANI	ALBERTO SILVANO	12/04/2023
V. BRIG.	AVERSANO	ANTONIO	04/05/2023
BRIG.	COCCIOLO	SALVATORE	15/05/2023
BRIG. CA.Q.S.	PALMA	LUIGI	19/05/2023
BRIG. CA.	TESTA	LUIGI	19/06/2023
BRIG.	PIAZZOLLA	SALVATORE ROSARIO	19/06/2023
BRIG. CA.Q.S.	COLLU	FRANCESCO	21/06/2023

Grado all'atto del congedo	**Cognome**	**Nome**	**Data collocamento in ausiliaria**
BRIG. CA.	MANISCO	GIOVANNI	26/06/2023
BRIG. CA.Q.S.	FAUCI	FRANCESCO	02/07/2023
BRIG. CA.Q.S.	PERDUNO	SERGIO	22/07/2023
BRIG. CA.	NUCERA	PASQUALE	26/07/2023
BRIG. CA.	STANCA	IVANO PANTALEO	28/07/2023
BRIG. CA.	QUATTROCCHI	LORENZO	03/08/2023
BRIG. CA.Q.S.	DAMIANO	PASQUALE	05/08/2023
BRIG. CA.	CAFAZZA	LEONARDO	22/08/2023
BRIG. CA.Q.S.	REALE	FRANCO	24/08/2023
BRIG.	DE GASPERIS	CLAUDIO	28/08/2023
BRIG. CA.	COMMITO	SERGIO	03/09/2023
BRIG. CA.Q.S.	CELOTTI	DANIELE	07/09/2023
BRIG.	MIRRA	GABRIELE	07/09/2023
BRIG. CA.	BALLORE	FRANCO	28/09/2023
BRIG. CA.Q.S.	MARRA	CARMINE	29/09/2023
BRIG. CA.	ANATRIELLO	GIUSEPPE	29/09/2023
V. BRIG.	PIROZZI	DOMENICO	14/10/2023
BRIG. CA.	MANISCALCO	GIOVANNI	19/10/2023
V. BRIG.	SGOBBA	RODOLFO	14/11/2023
BRIG. CA.Q.S.	BIANCO	GIANPAOLO	19/11/2023
V. BRIG.	MORGANTE	CALOGERO GIOACCHINO	20/11/2023
BRIG. CA.Q.S.	DEMICHELIS	OTTAVIO	26/11/2023
BRIG. CA.Q.S.	LIOTTA	GIUSEPPE	01/12/2023
BRIG. CA.Q.S.	DI FESTA	MAURO	02/12/2023
BRIG. CA.	VITALI	ROBERTO	03/12/2023
BRIG.	SFORZA	NICOLINO SALVATORE	05/12/2023
BRIG. CA.Q.S.	SULLI	MASSIMO	13/12/2023
BRIG. CA.Q.S.	BARRELLA	GIUSEPPE	21/12/2023
BRIG. CA.Q.S.	EVANGELISTA	ROCCO	27/12/2023
BRIG.	DI FILIPPO	SILVIO	29/12/2023
BRIG. CA.Q.S.	PATAFI	ANTONINO	03/01/2024
BRIG. CA.Q.S.	ARRAS	CELESTINO	05/01/2024
BRIG. CA.Q.S.	ORLANDI	MARIO	06/01/2024
V. BRIG.	AMUSO	TOMMASO	08/01/2024
BRIG. CA.Q.S.	LEFANO	FRANCESCO	09/01/2024
BRIG. CA.Q.S.	CARROZZO	ANTONIO	19/01/2024
BRIG. CA.Q.S.	PATTI	ANTONINO	19/01/2024
BRIG. CA.Q.S.	SCALESE	EUGENIO	21/01/2024
BRIG. CA.	FOSSINI	ROBERTO	21/01/2024
BRIG. CA.Q.S.	NICOLAMARINO	GIOVANNI	09/02/2024
BRIG. CA.Q.S.	SAPONARA	VITO	10/02/2024
BRIG. CA.Q.S.	PINNELLI	ANTONIO	18/02/2024
V. BRIG.	ADDARI	VINCENZO	18/02/2024

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
BRIG. CA.	BAVARO	CARMINE	25/02/2024
BRIG. CA.Q.S.	ZITO	GIUSEPPE	27/02/2024
BRIG. CA.	DONNARUMMA	MICHELE	04/03/2024
BRIG. CA.Q.S.	RISITANO	GIOVANNI	07/03/2024
BRIG. CA.Q.S.	MOICA	PIERLUIGI	09/03/2024
BRIG. CA.	LUPINACCI	DINO	13/03/2024
BRIG. CA.Q.S.	DE MASI	ANTONIO	26/03/2024
V. BRIG.	DI BELLA	FRANCESCO	26/03/2024
V. BRIG.	PITARRA	ANTONIO	29/03/2024
BRIG. CA.	STABILE	NICOLA	30/03/2024
BRIG. CA.Q.S.	DALL'ANGELO	STEFANO	31/03/2024
BRIG. CA.	DOMINICI	ALVARO	02/04/2024
BRIG. CA.	GALIERO	GIUSEPPE	07/04/2024
BRIG.	DI NUZZO	COSIMO	08/04/2024
BRIG.	FUCILE	BRUNO	10/04/2024
BRIG.	ANTONUCCI	FERNANDO ANTONIO	10/04/2024
V. BRIG.	GULLOTTA	MATTEO RICCARDO	13/04/2024
BRIG. CA.Q.S.	BONAVITA	CARMINE	15/04/2024
BRIG. CA.	ALTIZIO	MAURO	17/04/2024
BRIG.	DELL'ELCE	PAOLO	18/04/2024
BRIG.	VERARDI	SEBASTIANO	22/04/2024
BRIG.	D'ASCANIO	ANTONELLO	24/04/2024
BRIG.	DELL'AJRA	ANGELO	05/05/2024
BRIG. CA.	CAGGIANO	MICHELE	06/05/2024
BRIG. CA.	GIACOVELLI	FABRIZIO	11/05/2024
BRIG.	LA ROSA	GIUSEPPE	11/05/2024
BRIG. CA.Q.S.	RANA	DONATO	23/05/2024
BRIG. CA.	FARRO	LUIGI	01/06/2024
BRIG. CA.Q.S.	PANNONE	MARIO	05/06/2024
BRIG. CA.Q.S.	TOZZI	ALFONSO	11/06/2024
BRIG.	IMPARATO	GERARDO	15/06/2024
BRIG. CA.Q.S.	GIOIA	NICOLINO DOMENICO	19/06/2024
BRIG. CA.Q.S.	VENERI	MARCO	21/06/2024
BRIG.	PITASI	SAVERIO	21/06/2024
BRIG. CA.Q.S.	MANCA	CARLO	22/06/2024
V. BRIG.	FARACO	DANIELE GIOVANNI	25/06/2024
V. BRIG.	ALMIENTO	RODOLFO	27/06/2024
BRIG. CA.Q.S.	CONTI	LUCA	29/06/2024
BRIG. CA.Q.S.	GARGIULI	MASSIMO	06/07/2024
BRIG. CA.	TROTTA	MICHELE	07/07/2024
BRIG. CA.	ZINGALE	ANTONIO	09/07/2024
BRIG. CA.Q.S.	PANDOLFINO	PIETRO	14/07/2024
BRIG. CA.Q.S.	PIERANTONIETTI	ILARIO	22/07/2024
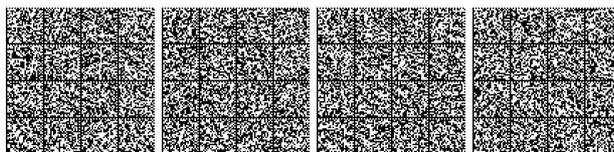
Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
BRIG. CA.	ZERINO	LAURO	01/08/2024
BRIG.	POLIDORI	MARINO	13/08/2024
V. BRIG.	ROSSI	ALBERTO	14/08/2024
BRIG. CA.Q.S.	DI LENA	PIETRO	23/08/2024
BRIG.	FRICANO	NICOLO'	26/08/2024
BRIG. CA.Q.S.	CAMBERLINGO	RAFFAELE	30/08/2024
BRIG. CA.	MALLIA	CALOGERO	30/08/2024
BRIG. CA.Q.S.	DI MAOLA	SERGIO	01/09/2024
BRIG.	VILLANO	NICOLA	04/09/2024
V. BRIG.	MACRI'	GAETANO	05/09/2024
BRIG. CA.Q.S.	SCANZANI	VIRGILIO	07/09/2024
BRIG.	REATINI	GIUSEPPE	08/09/2024
BRIG. CA.	CARTA	SALVATORE RICCARDO	09/09/2024
BRIG. CA.	GERACI	GIOVANNI	10/09/2024
BRIG. CA.Q.S.	PALMISANO	FRANCESCO	16/09/2024
BRIG. CA.Q.S.	ADDATI	FRANCESCO	21/09/2024
BRIG. CA.Q.S.	BRUNO	GIUSEPPE	04/10/2024
BRIG. CA.Q.S.	MAIORANA	GIUSEPPE	06/10/2024
BRIG. CA.	CONTRINO	DOMENICO	06/10/2024
V. BRIG.	CARLINO	ROSOLINO	12/10/2024
BRIG. CA.	DICUONZO	MICHELE	13/10/2024
BRIG. CA.	MACCARONE	ERNESTO	14/10/2024
V. BRIG.	CAPONE	VINCENZO	15/10/2024
BRIG. CA.Q.S.	SAVI	EMILIO MARTINO	17/10/2024
BRIG. CA.Q.S.	SCALZO	SALVATORE MARIA	17/10/2024
V. BRIG.	BIANCO	FRANCESCO	17/10/2024
V. BRIG.	NANIA	GIOVANNI	22/10/2024
BRIG. CA.Q.S.	APICELLA	NICOLA	27/10/2024
BRIG. CA.Q.S.	DI NUZZO	MICHELE	01/11/2024
BRIG. CA.Q.S.	COLASANTO	GIOVANNI LEONARDO	07/11/2024
V. BRIG.	PARRELLA	ANTONIO	09/11/2024
V. BRIG.	FERRI	PASQUALE	12/11/2024
BRIG.	DI MATTEO	FELICIO	13/11/2024
BRIG. CA.	ROSSINI	LUIGI	19/11/2024
BRIG. CA.	BRUNO	GIOVANNI	27/11/2024
BRIG. CA.	PAVIA	GIOVANNI	03/12/2024
BRIG. CA.	CARESTA	MASSIMO	03/12/2024
BRIG. CA.Q.S.	DEL GROSSO	ALBERTO	10/12/2024
V. BRIG.	FRAONE	ANTONIO	10/12/2024
BRIG. CA.Q.S.	SEVERINI	FRANCESCO	16/12/2024
BRIG. CA.	CORSI	CATALDO	16/12/2024
BRIG. CA.Q.S.	DE ROBBIO	CESARE	20/12/2024
BRIG. CA.Q.S.	PORCELLI	MASSIMO	26/12/2024

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
BRIG. CA.Q.S.	CESARE	SILVIO	27/12/2024
BRIG. CA.	CIERVO	VINCENZO	29/12/2024
BRIG.	DE ROSE	GIOVANNI MAURIZIO	30/12/2024
BRIG.	SUDANO	SALVATORE	30/12/2024

SOVRINTENDENTI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
BRIG. CA.Q.S.	MURRU	ROBERTO	10/02/2020
BRIG.	CIUCCIO	GIOVANNI	03/05/2020
BRIG.	BORGIA	MAURO	23/03/2021
BRIG.	D'AGOSTINO	GIOVANNI	29/07/2022
BRIG. CA.Q.S.	MONTAGNA	VINCENZO	03/10/2022
BRIG. CA.	D'ANGELO	PASQUALINO	15/10/2022
BRIG.	TESTA	CARMELO	15/10/2022
BRIG. CA.	BONANNO	SERGIO	10/09/2023
V. BRIG.	D'AURIA	PIETRO	10/10/2023
BRIG.	GIULIANI	GIACINTO	27/10/2023
BRIG. CA.Q.S.	MEREU	FABRIZIO	27/02/2024
BRIG. CA.	MATICHECCHIA	COSIMO	22/03/2024
V. BRIG.	TEMPESTA	ANTONIO	23/05/2024
BRIG. CA.	FORNELLI	PIERLUIGI	11/07/2024
BRIG.	LANDI	ANTONINO	02/11/2024
BRIG. CA.	CAMPAGNA	ANGELINO	14/11/2024
BRIG. CA.Q.S.	RAPISARDA	ALFREDO	17/11/2024

APPUNTATI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE ORDINARIO

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
APP.SC.Q.S.	FONTE	ROBERTO	20/04/2020
APP.SC.Q.S.	COSTANTINO	CLAUDIO	03/09/2020
APP.SC.Q.S.	ANTONELLI	VITO	15/11/2020
APP.SC.Q.S.	SEGATORI	CLAUDIO	15/12/2020
APP.SC.Q.S.	MORETTI	ARCANGELO	07/10/2021
APP.SC.Q.S.	MAZZA	MICHELE	25/01/2022
APP.SC.Q.S.	TEDINO	DAMIANO	20/03/2022
APP.SC.Q.S.	DONADIO	ANDREA	27/04/2022
APP.SC.Q.S.	NALIN	IVAN	31/05/2022
APP.SC.Q.S.	FERRANTE	DOMENICO FRANCESCO	29/07/2022
APP.SC.Q.S.	DI CICCO	DOMENICO	04/09/2022
APP.SC.Q.S.	DE ROSA	PASQUALE	15/09/2022
APP.SC.Q.S.	DE ROBERTIS	NUNZIO	26/11/2022
APP.SC.Q.S.	SILVESTRI	GERARDO	25/03/2023
APP.SC.Q.S.	NOCERINO	SALVATORE	26/03/2023
APP.SC.Q.S.	ALIBERTI	VINCENZO	13/05/2023
APP.SC.Q.S.	VOLPE	GIUSEPPE	22/05/2023
APP.SC.Q.S.	CAMERA	TOMMASO	06/07/2023
APP.SC.Q.S.	CORDELLA	VINCENZO	12/07/2023
APP.SC.Q.S.	D'AGOSTINO	GIOVANNI	14/09/2023
APP.SC.Q.S.	LA MACCHIA	NICOLA	06/10/2023
APP.SC.Q.S.	PIRAS	RAFFAELE	07/11/2023
APP.SC.Q.S.	DE FRANCESCO	GIUSEPPE	07/02/2024
APP.SC.Q.S.	MASIO	GIACOMO	14/02/2024
APP.SC.Q.S.	CUCURACHI	MARIO	22/02/2024
APP.SC.	FORNER	LEANDRO	17/04/2024
APP.SC.Q.S.	CAVALLO	GIOVANNI	24/04/2024
APP.SC.Q.S.	INDINO	LUIGI	01/05/2024
APP.SC.Q.S.	CARAFA	GIUSEPPE	23/05/2024
APP.SC.Q.S.	RAPONE	ANTONIO NICOLA	15/06/2024
APP.SC.Q.S.	AMOIA	ANGELO DOMENICO	22/07/2024
APP.SC.Q.S.	VISALLI	MASSIMO	10/08/2024
APP.SC.Q.S.	LICCHETTA	ROBERTO	12/09/2024
APP.SC.Q.S.	DI CAMILLO	RICCARDO	19/09/2024
APP.SC.Q.S.	VOMIERO	MARCO	03/10/2024
APP.SC.Q.S.	SCALISE	GIUSEPPE	20/11/2024
APP.SC.Q.S.	STANZIONE	ANTONIO	03/12/2024
APP.SC.Q.S.	PENSO	MAURO	05/12/2024
APP.SC.Q.S.	PETTINATO	MASSIMILIANO	17/12/2024
APP.SC.Q.S.	SANTORO	BRUNO	25/12/2024
APP.SC.Q.S.	LEMBO	PIETRO	29/12/2024

APPUNTATI IN AUSILIARIA

CONTINGENTE MARE

Grado all'atto del congedo	Cognome	Nome	Data collocamento in ausiliaria
APP.SC.Q.S.	D'ANGELO	ANTIMO	02/03/2020
APP.SC.Q.S.	GARAU	GIANCARLO	18/03/2023
APP.SC.Q.S.	ALBANESE	GIUSEPPE	03/08/2023
APP.SC.Q.S.	TAGLIAFIERRO	GIOVANNI	21/02/2024
APP.SC.Q.S.	IACCARINO	GIANFRANCO	25/09/2024
APP.SC.Q.S.	FEDELE	DAVIDE	14/11/2024
APP.SC.Q.S.	LAGANA'	NICODEMO ANGELO	30/12/2024

25A01589

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salt Lake City (USA)

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Nicholas James Fuoco, Console onorario d'Italia in Salt Lake City (Utah, Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in San Francisco;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in San Francisco;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione al Consolato generale d'Italia in San Francisco delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo avere effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle

carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in San Francisco e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in San Francisco dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in San Francisco, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione circoscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse Consolato generale d'Italia in San Francisco;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in San Francisco;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in San Francisco dello schedario dei connazionali residenti;

z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2025

Il direttore generale: VIGNALI

25A01631

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Pubblicazione del decreto 27 febbraio 2025, che approva la proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico ai fini dello svolgimento della prima asta del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 27 febbraio 2025, n. 53, è stata approvata la proposta di fabbisogno di stoccaggio elettrico, presentata da Terna, ai fini dello svolgimento della prima asta del meccanismo di approvvigionamento a termine di nuova capacità di stoccaggio elettrico di cui all'art. 18 del decreto legislativo 8 novembre 2010, n. 210. Il testo integrale del decreto è disponibile dal giorno 28 febbraio 2025 sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: https://www.mase.gov.it

25A01630

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Statte

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 febbraio 2025, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Statte (Taranto).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it

25A01447

Riparto del contributo pari a 68 milioni di euro, per l'anno 2025, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 febbraio 2025, corredato della nota metodologica con gli allegati 1 e 2, recante «Riparto del contributo pari a 68 milioni di euro, per l'anno 2025, finalizzato al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna», di cui all'art. 1, comma 496, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2025 al n. 735.

25A01692

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto ministeriale n. 866 datato 3 marzo 2025 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Generale di Corpo d'Armata Gino Micale, nato il 5 marzo 1959 a Moncalieri (TO), con la seguente motivazione:

«Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera nell'Arma dei carabinieri, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali emergono quelli di Comandante della Legione "Piemonte e Valle D'Aosta", Capo del IV e del II Reparto del Comando Generale, addetto per la Difesa e Consigliere militare presso la Rappresentanza Permanente d'Italia alle Nazioni Unite in New York e, da ultimo, quello di Comandante Interregionale "Pastrengo". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della Nazione». Territorio nazionale ed estero, 1° settembre 1980 - 4 maggio 2024.

Con decreto ministeriale n. 867 datato 3 marzo 2025 è stata concessa la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri al Generale di Corpo d'Armata Antonio De Vita, nato il 1° luglio 1959 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Ufficiale Generale di preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera nell'Arma dei carabinieri, ha ricoperto incarichi di assoluto rilievo, tra i quali emergono quelli di Comandante della Legione "Lombardia" e della Legione "Lazio", Capo del I° Reparto e Sottocapo di Stato Maggiore in S.V. del Comando Generale, Presidente della commissione di valutazione per l'avanzamento e, da ultimo, quello di Comandante Interregionale "Ogaden". Con la sua infaticabile e preziosa opera di comando e di pensiero ha contribuito al progresso dell'Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate e della Nazione». Territorio nazionale, 1° settembre 1982 - 1° luglio 2024.

25A01588
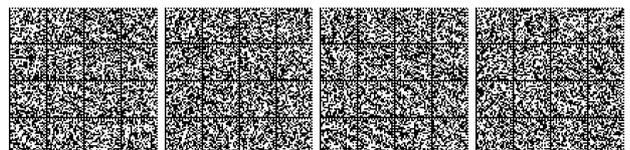
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1 (Raccolta 2025), recante: «Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

Il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1 (Raccolta 2025), recante: «Misure urgenti in materia di riforma R. 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2025, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 28 febbraio 2025, n. 20, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025.».

25A01629

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Modifiche degli allegati all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023

Con ordinanza n. 225 del 31 gennaio 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 24 febbraio 2025 al numero 447, avente ad oggetto «Modifiche degli Allegati all'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023», sono aggiornati gli allegati A1 e B all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, come descritto all'art. 1 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze/

25A01689

Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020

Con ordinanza n. 226 del 3 febbraio 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 28 febbraio 2025 al numero 538, avente ad oggetto «Modifiche all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020», sono rimodulati alcuni interventi di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, conseguentemente modificato come descritto nell'art. 1 dell'ordinanza.

La citata ordinanza può essere consultata sul sito del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze

25A01690

Modifiche delle ordinanze speciali n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 42 del 31 dicembre 2022

Con ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio 2025, registrata da parte dell'Ufficio di controllo di legittimità presso la Corte dei conti in data 28 febbraio 2025 al numero 537, avente ad oggetto «Incremento costo di interventi di opere pubbliche. Modifiche ordinanze speciali n. 14 del 15 luglio 2021, n. 26 del 13 agosto 2021, n. 24 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021, n. 42 del 31 dicembre 2022, n. 18 del 15 luglio 2021 e n. 2 del 6 maggio 2021», sono stati modificati i seguenti allegati:

allegati 1, 2 e 3 dell'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, come descritto, rispettivamente, agli articoli 6, 7, 8, 12, 5 e 4 dell'ordinanza in questione;

allegato B dell'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, come descritto all'art. 9 dell'ordinanza in questione.

La citata ordinanza ed i relativi allegati possono essere consultati sul sito del commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, al link https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

25A01691

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Decreto 8 gennaio 2025 - Modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio del ministri: www.governo.it - sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: http://disabilita.governo.it - sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 gennaio 2025 - Modalità di utilizzo di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

25A01628

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-064) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.